

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

317^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente DINI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 53-61

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 63-90

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		BOSCETTO (FI)	Pag. 19, 24
		PASTORE (FI)	22
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE)	26
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	STIFFONI (LP)	26
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2	BATTISTI (Mar-DL-U)	26
IN MEMORIA DEL SENATORE A VITA GIOVANNI AGNELLI		BONGIORNO (AN)	27
PRESIDENTE	2	MALAN (FI)	30
PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IN PARTICOLARE LE REGIONI MOLISE, ABRUZZO E PUGLIA		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .17, 19, 20 e <i>passim</i>	
PRESIDENTE	6, 8	Verifica del numero legale	24
DATO (Mar-DL-U)	5	Seguito della discussione:	
COLETTI (Mar-DL-U)	6	<i>(1577) Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>	
ZAPPACOSTA (AN)	6	FASSONE (DS-U)	31
CARELLA (Verdi-U)	7	CALVI (DS-U)	34
MORRA (FI)	7	ZANCAN (Verdi-U)	36
DISEGNI DI LEGGE		CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE)	38
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:		AYALA (DS-U)	39
<i>(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione:</i>		CAVALLARO (Mar-DL-U)	42
VILLONE (DS-U)	8, 14, 15 e <i>passim</i>	ZICCONI (FI), relatore	45
FALCIER (FI), relatore	10, 13, 16 e <i>passim</i>	VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	47
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	11, 13, 17 e <i>passim</i>	INTERROGAZIONI	
FASSONE (DS-U)	11	Per lo svolgimento:	
TURRONI (Verdi-U)	13, 18, 20 e <i>passim</i>	PRESIDENTE	50
		SODANO Tommaso (Misto-RC)	49
		PASCARELLA (DS-U)	50
		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2003	51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1094:

Articolo 1 ed emendamenti	Pag. 53
Articolo 2 ed emendamenti	54
Articolo 3 ed emendamenti	56
Articolo 4 ed emendamenti	58
Articolo 5	61

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	63
--	----

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione	Pag. 73
------------------------	---------

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	73
Richieste di parere per nomine in enti pub- blici	73
Trasmissione di documenti	74

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	50
Interpellanze	75
Interrogazioni	75
Interrogazioni da svolgere in Commissione . .	90

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 23 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

In memoria del senatore a vita Giovanni Agnelli

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea. Sono presenti in tribuna membri della famiglia del senatore a vita e rappresentanti dei vertici della FIAT*). Esprime anzitutto il profondo cordoglio del Senato e suo personale alla famiglia del senatore a vita Giovanni Agnelli, la cui biografia si intreccia profondamente con la storia della Nazione fin dalla fondazione della FIAT ad opera del senatore Giovanni Agnelli *senior*. Sotto la guida di quest'ultimo, a causa della prematura scomparsa del padre Edoardo, e dopo la formazione nella Torino ancora ricca di ispirazioni sabaude e liberali, ma già con forti proiezioni europee, Giovanni Agnelli trascorse un periodo di studio negli Stati Uniti, rivelatosi molto utile per l'ammodernamento e l'espansione degli orizzonti dell'azienda nel momento in cui ne assunse, nel 1963, la carica di amministratore delegato e, nel 1966, quella di presidente. La sua azione, anche nelle fun-

zioni di presidente della Confindustria dal 1974 al 1976, sempre improntata ad un alto e poliedrico senso istituzionale, che comprendeva la famiglia e l'azienda, la città di Torino e l'Italia tutta, l'Europa e gli organismi internazionali, ha accompagnato il processo di trasformazione e di sviluppo dell'industria e del mercato nazionali, compresi i passaggi contrassegnati da forte conflittualità di classe e da profonde trasformazioni sociali, come conferma l'attenzione posta al processo di internazionalizzazione dell'ultimo decennio, il più difficile della sua gestione rispetto al quale si ha l'impressione che l'accelerazione del processo di modernizzazione gli abbia impedito di continuare a coniugare, con la consueta sapienza, tradizione e modernità. L'invito a raccogliere la sfida della globalizzazione per raggiungere l'affrancamento dalla povertà in ogni parte del mondo, espresso nel suo ultimo intervento pubblico del 21 gennaio 2002 nella sala Zuccari del Senato, rappresenta un'ulteriore testimonianza del suo costante impegno di imprenditore e di statista, cui le nuove generazioni sapranno attribuire la giusta collocazione nella storia. Resta ai suoi contemporanei il senso della gratitudine per gli insegnamenti, non solo economici, che saranno fondamentali per affrontare le nuove e difficili sfide che attendono il mondo imprenditoriale, dalle quali dipenderà lo sviluppo futuro del Paese. (*L'Assemblea si leva in piedi. Vivi, generali applausi*).

La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,12.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Per comunicazioni del Governo sugli eventi alluvionali che hanno colpito in particolare le Regioni Molise, Abruzzo e Puglia

DATO (*Mar-DL-U*). Chiede che il Governo riferisca in Aula sugli effetti del devastante alluvione che ha colpito la Regione Molise nei giorni scorsi e sulle misure che si intendono assumere per riparare ai danni ingentissimi, in particolare alla viabilità e agli insediamenti industriali della zona, con ricadute immediate sull'occupazione.

COLETTI (*Mar-DL-U*). Si associa alla richiesta della senatrice Dato evidenziando i danni altrettanto ingenti subiti dalla Regione Abruzzo, ulteriormente colpita dalla tragedia di cui è rimasto vittima il sindaco del comune di Torino di Sangro, deceduto nell'adempimento della sua funzione nel corso della verifica dei danni causati dal maltempo. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZAPPACOSTA (AN). Comunica che la Commissione ambiente intende avviare un'indagine conoscitiva sulle cause del dissesto idrogeologico delle zone colpite dall'ondata di maltempo, che ha causato ingentissimi danni nonché una vittima, nella persona del sindaco di Torino di Sangro, alla cui comunità coglie l'occasione per manifestare il cordoglio di Alleanza Nazionale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CARELLA (Verdi-U). Nell'associarsi alla richiesta di un dibattito in Aula, sottolinea che l'ondata di maltempo ha causato ingenti danni anche nella regione Puglia ed auspica pertanto misure immediate per fronteggiare la situazione.

MORRA (FI). Evidenzia la situazione di calamità che ha colpito anche la provincia di Foggia e pertanto si associa alla richiesta della senatrice Dato.

PRESIDENTE. Nell'auspicare interventi immediati per fronteggiare i danni causati dalla calamità che ha colpito alcune Regioni del Paese, invita i senatori alla presentazione di atti di sindacato ispettivo al fine di accedere alla richiesta di una tempestiva risposta da parte del Governo.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dà lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 1.

VILLONE (DS-U). Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono volti alla soppressione o alla modifica del comma 2 introdotto nel corso dell'esame in Commissione in quanto esso «ritaglia», affidando la normativa di dettaglio alla legislazione regionale, un ambito, quello dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali, che invece viene disciplinato dalla legge statale. Inoltre, sembrano trasparire profili di incostituzionalità anche per quanto riguarda la parità di accesso ai Consigli regionali da valutare piuttosto ai fini del funzionamento dell'Assemblea che non dell'appartenenza ad una categoria.

FALCIER, *relatore*. La disposizione di cui al comma 2 è frutto di un approfondito confronto svolto in Commissione e sembra offrire adeguate

garanzie in ordine ai diversi ambiti di competenza spettanti allo Stato e alla Regione.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ritenendo equilibrata la soluzione individuata in Commissione per il comma 2 .

Con votazione nominale elettronica disposta del Presidente ai sensi dell'articolo 114 del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.100. Vengono respinti anche gli emendamenti 1.101 e 1.102. Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE (*DS-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.100. Il secondo periodo della lettera *d*) del comma 1 ha lo scopo di tutelare al massimo grado la stabilità nella carica, ma poiché oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria è una controversia sulla eleggibilità, il mantenimento della carica fino alla sentenza definitiva espone alla possibile lesione dei valori contenuti negli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Dovendo fare una scelta e considerando che la pronuncia dell'autorità giudiziaria può giungere addirittura a fine mandato, appare opportuno far prevalere i valori costituzionali generali. Qualora tuttavia si ritenesse necessario bilanciare le diverse esigenze, si potrebbe modificare la citata lettera prevedendo che l'esercizio delle funzioni possa essere garantito fino alla pronuncia di una sentenza, anche non definitiva.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ribadendo le considerazioni che hanno indotto a privilegiare le esigenze di funzionalità e governabilità garantite dal mantenimento nella carica fino alla sentenza del giudice sui ricorsi per le cause di ineleggibilità.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 2.2.

TURRONI (*Verdi-U*). Esprime sorpresa per il parere del relatore, alla luce delle considerazioni emerse nel recente dibattito dell'Assemblea su un caso di elezione contestata, nel corso del quale era stato largamente condiviso il principio che il conflitto tra eletti dovesse tessere sottoposto non all'Assemblea di appartenenza ma ad un soggetto terzo.

Il Senato respinge l'emendamento 2.3.

VILLONE (DS-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'emendamento 2.100, rilevando negativamente l'indisponibilità anche rispetto alla soluzione subordinata proposta dal senatore Fassone.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.4. Viene approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (DS-U). L'impianto sistematico degli articoli 2 e 3 del provvedimento, relativi agli ambiti di applicazione dei criteri di incompatibilità e ineleggibilità, non garantisce l'inclusione della nozione di conflitto di interessi. Si rende pertanto necessaria una specificazione tecnica per evitare pericolose ambiguità. Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, *relatore*. Per venire incontro alle osservazioni del senatore Villone propone l'emendamento 3.200, con il quale sostituisce alla parola «posizioni» la parola «situazioni». Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 3.101. Invita al ritiro degli emendamenti 3.2 e 3.102 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Segnala che la parola «situazioni» è già contenuta nella lettera a) del comma 1.

VILLONE (DS-U). Suggestisce di sostituire le parole «situazioni delle regioni» con le parole «condizioni delle regioni».

FALCIER, *relatore*. Accoglie il suggerimento del senatore Villone e presenta la versione definitiva dell'emendamento 3.200. (v. *Allegato A*).

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole all'emendamento 3.200 e contrario agli emendamenti 3.100, 3.2 e 3.102. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 3.101 ed invita i presentatori al ritiro del 3.3.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.100. Viene quindi approvato l'emendamento 3.200.

VILLONE (DS-U). Invita il senatore Boschetto a ritirare l'emendamento 3.101 che avrebbe l'effetto pratico di sancire l'irrilevanza della litispendenza nelle cause di incompatibilità. In caso di mantenimento, di-

chiara il voto contrario del Gruppo e chiede la votazione nominale elettronica.

BOSCETTO (FI). Mantiene l'emendamento.

Con votazione nominale elettronica il Senato approva l'emendamento 3.101. Con altra votazione nominale elettronica, chiesta questa volta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.2. Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.102 e 3.3. Il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (DS-U). La richiesta di soppressione dell'intero articolo parte dalla considerazione che si tratta di materia che, per la sua attinenza alla forma di governo, non può essere affidata allo schema della legislazione concorrente e, più opportunamente, dovrebbe essere regolata dagli statuti. In particolare, il giusto principio della limitazione dei mandati deve essere sancito da una norma che offra opportuna resistenza all'indirizzo politico delle maggioranze che di volta in volta si succedono alla guida della Regione. In subordine, viene proposta la soppressione delle sole lettere *a)* e *b)*, mentre l'emendamento 4.102 chiede che il sistema elettorale garantisca un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

PASTORE (FI). Illustra l'emendamento 4.104, che riformula più precisamente il secondo periodo della lettera *b)*, prevedendo anche il caso di elezione degli assessori.

FALCIER, *relatore*. Il testo dell'articolo 4 approvato dalla Commissione rappresenta una soluzione equilibrata, per cui esprime parere contrario sugli emendamenti, ad eccezione del 4.104 sul quale è favorevole. Invita inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento 4.105.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Invita i presentatori ritirare gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.105. È favorevole all'emendamento 4.104, mentre è contrario sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.5 e 4.6 si intendono ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 4.101. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 4.102. Il Senato respinge gli identici emendamenti 4.103 e 4.7 e approva l'emendamento 4.104.

BOSCETTO (FI). Ritira l'emendamento 4.105.

Il Senato respinge l'emendamento 4.8. È quindi approvato l'articolo 4 nel testo emendato. Il Senato approva inoltre l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (Verdi-U). Il disegno di legge, invece di stabilire i principi generali della materia, contiene norme di dettaglio che la Costituzione riserva alla legislazione regionale. Annuncia un voto contrario, motivato anche dalla reiezione degli emendamenti del senatore Villone, nonché di quelli volti ad affidare ad un soggetto terzo la competenza sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento importante per la modernizzazione dello Stato.

STIFFONI (LP). La Lega voterà a favore di un disegno di legge rispettoso delle prerogative delle Regioni e che eviterà il contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, in quanto rappresenta la fonte esclusiva dei principi fondamentali per le materie previste dall'articolo 122 della Costituzione. È un passaggio verso la realizzazione di un autentico federalismo, che dovrà essere completato con la devoluzione, la modifica della composizione della Corte costituzionale e l'istituzione del Senato delle Regioni.

BATTISTI (Mar-DL-U). Nonostante le valutazioni positive espresse nella seduta antimeridiana, il Gruppo voterà contro il provvedimento in quanto la maggioranza non ha inteso migliorare ulteriormente il testo, particolarmente riguardo alla norma sulla limitazione del numero dei mandati consecutivi, che avrebbe dovuto essere riservata agli statuti regionali e sulla quale anche il rappresentante del Governo ha manifestato perplessità. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini).*

BONGIORNO (AN). Il Gruppo voterà a favore rilevando in particolare che l'articolo 4 garantisce l'uniformità dei diritti dei cittadini su tutto il territorio nazionale. L'intervento del Parlamento al riguardo è assolutamente legittimo ed è anzi indispensabile per evitare che si inneschi un processo di disgregazione costituzionale dello Stato. *(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Pastore e Moncada).*

VILLONE (DS-U). La poca disponibilità dimostrata dalla maggioranza in Aula costringerà il Gruppo, seppure con dispiacere, ad un voto contrario, in quanto sono state respinte le proposte dell'opposizione finalizzate al miglioramento di un testo che contiene evidenti errori tecnici, che oltretutto daranno luogo ad un acceso contenzioso. Ad esempio, la de-

finizione di un limite massimo di mandati consecutivi avrebbe dovuto essere rimessa alla competenza degli statuti, che a differenza della legge regionale non sono nella immediata disponibilità delle maggioranze consiliari; inoltre l'approvazione dell'emendamento 3.101 in materia di incompatibilità di fatto esclude la pendenza della lite con la Regione dalle cause di incompatibilità. Chiede che la votazione finale sia effettuata mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

MALAN (FI). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo su un provvedimento che attua la riforma costituzionale del 1999.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 gennaio è stata svolta la relazione orale e si è aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente DINI

FASSONE (DS-U). Il provvedimento a prima vista è una semplice estensione dell'apprezzabile istituto del patteggiamento, ma in realtà ne determina una radicale modificazione, in quanto l'applicazione di tale modello a processi per reati punibili fino a sette anni e sei mesi di reclusione (considerando l'abbuono di un terzo della pena) farà sì che oltre il 90 per cento delle sentenze saranno pronunciate sulla base di questo rito, che costituirà una vera e propria alternativa al modello processuale garantito, talmente complesso e sofisticato da produrre una forte esigenza di snellimento dei processi. E' per questa ragione che il Gruppo ha contribuito alla razionalizzazione dell'istituto negoziale, in particolare per assicurare una seppur limitata capacità di accertamento della sentenza patteggiata e l'allargamento della platea dei soggetti tenuti a testimoniare, elementi accolti dal relatore e dalla Commissione. Tuttavia, a conclusione dell'esame in Commissione, sono state presentate ulteriori modifiche assolutamente irrazionali ed asistematiche, in particolare relativamente alle misure alternative alla detenzione, sulle quali è prevista l'incongrua competenza del giudice del patteggiamento e l'esautoramento dei tribunali di sorveglianza,

da cui dipendono anche i centri di servizio sociale per adulti. Pertanto, la valutazione complessiva del Gruppo dipenderà dalla valutazione dell'Assemblea sugli emendamenti presentati. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

CALVI (*DS-U*). Una volta superato il dibattito dottrinale sulla compatibilità o meno dei riti alternativi con il sistema processuale accusatorio del 1989, l'applicazione ultradecennale di tale istituto e i suoi effetti positivi sull'attenuazione del carico di lavoro nei tribunali, nonostante l'esiguità delle richieste rispetto ad altri Paesi (negli USA il 90 per cento delle cause si risolve con il patteggiamento), inducono la sua parte politica ad accogliere favorevolmente la proposta di un ampliamento, con le necessarie garanzie, alcune delle quali introdotte nella scorsa legislatura, in materia di difesa d'ufficio, di gratuito patrocinio, di indagini d'ufficio e soprattutto di valutazione della congruità della pena da parte del giudice. Tuttavia, il voto finale sarà condizionato dall'accoglimento di taluni emendamenti volti a salvaguardare alcune garanzie, soprattutto nei confronti della parte offesa.

ZANCAN (*Verdi-U*). Il suo totale dissenso sul disegno di legge, che lo ha indotto a chiedere la discussione in Assemblea nonostante l'apparente tecnicità dello stesso e l'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati, riguarda proprio il contenuto politico dello stesso: si comprimono gli strumenti processuali a tutela delle parti e si stravolge la sacralità del processo, che è il luogo deputato al risanamento della ferita inferta con il crimine al patto sociale, non più solamente per i cosiddetti reati bagattellari, ma anche per reati gravissimi quali il tentato omicidio, lo stupro o la bancarotta fraudolenta. Non si comprende come talune forze politiche possano accogliere, in nome dell'efficienza processuale, il patteggiamento e il conseguente abbattimento di un terzo della pena per reati gravissimi e, al contempo, rifiutare un'ipotesi di amnistia; né vale richiamare l'esperienza americana, poiché in quel Paese non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale. La lentezza dei processi e l'inefficienza sarebbero piuttosto contrastati con la depenalizzazione di alcuni reati, un rinnovato stile di redazione delle sentenze, la dotazione di assistenti ai giudici e soprattutto un più elevato numero di magistrati.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Le iniziali perplessità sull'introduzione dei riti alternativi sono state superate dalla positiva influenza che soprattutto l'istituto del patteggiamento ha prodotto ai fini del decongestionamento processuale, un risultato che viene oggi ulteriormente incentivato con l'applicazione di tale rito anche alle condanne che non superino i cinque anni, con la salvaguardia dell'equo apprezzamento del giudice per quanto attiene ai reati più gravi. Inoltre, il disegno di legge chiarisce finalmente la natura del patteggiamento, escludendo l'equiparazione ad una vera e propria sentenza di condanna, poiché conferma la sua efficacia ai fini dei giudizi per il risarcimento del danno, ma la nega per i

giudizi civili e amministrativi. (*Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE*).

AYALA (*DS-U*). Il disegno di legge sull'estensione del patteggiamento, peraltro di iniziativa parlamentare, attesta il fallimento dei legislatori, di questa e della scorsa legislatura, in ordine all'obiettivo di snellire la giustizia penale in Italia, a tutt'oggi la più lenta d'Europa. Il Parlamento si è recentemente molto impegnato sulle rogatorie internazionali, sul falso in bilancio o sulla legge Cirami, mentre l'unico disegno di legge di iniziativa governativa, concernente l'ordinamento giudiziario, giace da mesi presso la Commissione giustizia del Senato. L'estensione della disponibilità negoziale tra le parti fino alle sentenze di condanna di cinque anni, riguardando la stragrande maggioranza dei reati per i quali occorrerebbe fare giustizia, rappresenta un elemento potenzialmente eversivo della tradizione penale e processuale, cui probabilmente seguiranno ulteriori restrizioni all'azione dei giudici con l'introduzione di altre ipotesi garantiste, che si tradurranno in un massacro della giustizia penale in Italia. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). È ormai fuori discussione l'esigenza di procedere ad una revisione dei riti alternativi, tra cui il patteggiamento, alla luce dei risultati conseguiti da tali istituti che non sembrano corrispondere agli effetti sperati al momento della riforma del 1989; tuttavia, anziché procedere ad una riforma generale, si preferisce intervenire con un disegno di legge che opera in realtà uno stravolgimento del sistema punitivo. Aumentando infatti il limite di pena entro il quale può operare il patteggiamento si estende l'ambito di applicabilità dell'istituto a reati di estrema gravità, quali il tentato omicidio, la violenza carnale, il peculato o la concussione, con ciò contraddicendo a tutte le promesse di una maggiore sicurezza per i cittadini e senza peraltro che a tale estensione sia affiancata alcuna previsione a tutela delle vittime del reato. Per tali motivi sarebbe preferibile procedere ad una riforma organica dei riti alternativi, salvo non si vogliano accogliere profonde modifiche al disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice Bonfietti*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONI, *relatore*. Il giudizio sugli effetti dell'istituto del patteggiamento e degli altri riti speciali è sostanzialmente positivo, avendo essi assolto alla funzione deflativa dei procedimenti penali loro assegnata, tant'è che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto che si opera con il disegno di legge ha ricevuto consensi anche da parte di molti magistrati. Proprio in tale realismo politico-giudiziario trova le sue ragioni profonde il provvedimento, che obbedisce dunque a logiche non sovrapponibili in alcun modo con l'atto di clemenza di cui si discute da tempo in Parlamento ed è volto a favorire lo snellimento del processo anche per arginare l'aumento dei casi di prescrizioni verificatisi negli ultimi anni. In

ordine all'obiezione avanzata circa la difficoltà da parte del giudice del rito speciale di applicare misure alternative alla detenzione, in sede di emendamenti potrà essere valutata la possibilità di rafforzare tale decisione favorendone una maggiore ponderatezza.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La sottoscrizione dei disegni di legge originari da parte di parlamentari di tutte le forze politiche nonché l'approvazione all'unanimità del disegno di legge alla Camera confermano che l'esigenza alla base del provvedimento è largamente avvertita. Infatti, l'istituto del patteggiamento, vigente da oltre dieci anni, ha conseguito risultati positivi e pertanto l'estensione dei reati per i quali prevederne l'applicabilità, pur rimanendone fuori quelli di particolare gravità sociale, rappresenta un obiettivo realistico che concorre a limitare l'alto numero di prescrizioni dei procedimenti penali. Per quanto riguarda la possibilità di beneficiare di sanzioni alternative, permangono nel sistema giudiziario adeguate garanzie di applicazione solo in caso ricorrano le condizioni che giustificano tali benefici.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00531 in merito alla costruzione di un inceneritore nel comune di Acerra unitamente a quella presentata in giornata odierna in seguito all'inizio dei lavori.

PASCARELLA (*DS-U*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-00819 riguardante gli incidenti che coinvolgono gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco nello svolgimento delle loro funzioni, tanto più urgente alla luce della morte di un altro vigile del fuoco avvenuta oggi ad Arezzo.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,05.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Guzzanti, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, Gubbetti e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Gurfatti, per partecipare alla riunione straordinaria della Conferenza degli organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari; Basso, Collino, Minardo e Zorzoli, per visita a Casarza (Pordenone) al 41° Reggimento di artiglieria; Gaglione, per partecipare alla cerimonia per la posa in opera della prima pietra della nuova base militare ONU all'aeroporto di Brindisi.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

In memoria del senatore a vita Giovanni Agnelli

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Colleghi, come preannunciato, ricorderò il nostro collega senatore a vita Giovanni Agnelli.

Permettetemi, in primo luogo, di salutare e di esprimere il nostro profondo cordoglio ai rappresentanti e membri della famiglia presenti in tribuna e, ovviamente, alla famiglia tutta. Il discorso non sarà troppo lungo; tuttavia, richiederà un tempo congruo e pertanto vi prego di accomodarvi.

Onorevoli senatori, la vita del senatore a vita Giovanni Agnelli ha questo di caratteristico e unico: rispecchia la biografia della Nazione dai suoi difficili esordi unitari ai giorni nostri.

All'origine è il nonno, Giovanni *senior*, senatore del Regno, alla cui educazione Giovanni *junior* viene affidato dopo la tragica scomparsa del padre Edoardo nel 1935, quando il nipote ha solo quattordici anni.

Questo rapporto consente al giovane Agnelli una serie di contatti che avranno una funzione battesimale per la formazione della sua personalità. Entra in contatto con la Torino Sabauda, la città dove l'unità nazionale era maturata e dove era ben salda la tradizione del vecchio Piemonte.

Entra in contatto con l'atmosfera, non solo italiana ma anche europea, che si respira in quella città, dove le migliori classi dirigenti avevano maturato da tempo la convinzione che solo agganciando l'unità d'Italia all'evoluzione europea occidentale si sarebbe modernizzato il giovane Paese. Entra in contatto con la FIAT in quei tempi eroici della sua nascita e dei conflitti di classe, che spinsero Piero Gobetti a notare come essi fossero sintomo di una necessaria maturazione del Paese, senza la quale nessun esperimento di moderno liberalismo sarebbe stato neppure concepibile.

Infine, grazie al nonno, convinto che si dovesse superare quanto ancora di provinciale, ancorché sanamente provinciale, vi fosse nella prima fase di vita della fabbrica, il giovane Giovanni Agnelli nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, entra in contatto con gli Stati Uniti. Qui egli prese diretta conoscenza degli uomini, degli affari e dei modelli di gestione e organizzazione dell'industria americana, che la FIAT aveva già fatti largamente propri a partire dalla prima guerra mondiale e dei

quali la grande fabbrica di Mirafiori, da poco inaugurata, costituiva la realizzazione più avanzata.

È grazie a questi contatti che nasce quel senso istituzionale, non solo nel pensiero ma anche nei comportamenti e nello stile (poi dalle cronache sbrigativamente definito «regale»), che fu il tratto più tipico della personalità di Giovanni Agnelli; senso istituzionale poliedrico, perché, per Agnelli, istituzione fu la famiglia, ma istituzioni furono la FIAT, Torino, l'Italia, l'Europa, gli organismi internazionali, e senso istituzionale, domestico e cosmopolita al tempo stesso, di chi sapeva che la fabbrica avrebbe dovuto agire in un contesto assai più vasto del raggio di azione degli stabilimenti.

Questo senso istituzionale fu messo all'opera e fu consolidato quando Giovanni Agnelli lavorò all'ombra di Vittorio Valletta, che a tutti gli effetti, dopo il nonno, può considerarsi il suo secondo maestro. La FIAT di Valletta segnò un'ulteriore tappa verso l'adeguamento al moderno e l'apertura al mercato internazionale del nostro sistema industriale. È in questo periodo che la sorte della FIAT si lega allo sviluppo dell'Italia, fino a coinciderne per una buona parte.

Lasciata la vecchia elitaria Balilla, a bordo delle popolari Topolino, Seicento e poi Cinquecento, si compì una decisiva trasformazione sociale, della quale la fabbrica torinese rappresentò uno dei principali elementi propulsivi. Nacquero una nuova coscienza di classe e un ampio ceto medio, attento al benessere personale e per questo non disposto a perderlo.

L'avvento di Gianni Agnelli alla guida della fabbrica di famiglia – prima con la carica di amministratore delegato, nel 1963, poi, nel 1966, con quella di presidente, tenuta per trent'anni, fino al 1996, quando divenne infine presidente onorario – coincise con una fase assai ardua.

Con la fine degli anni '50 e il mercato economico comune, la sfida internazionale non fu più eludibile. Il rallentamento della crescita e la maggiore competizione sullo stesso mercato interno resero la fabbrica meno protetta e più esposta. Venne allora concepito e attuato quel processo di decentramento della struttura del gruppo FIAT che ne modificava l'originario modello centralistico e piramidale.

Le maggiori difficoltà, proprio a cavallo di questo mutamento organizzativo, a partire dalla seconda metà degli anni '60 e poi in modo deciso con l'autunno caldo del 1969, vennero dall'esplosione della conflittualità sindacale e dal terrorismo, per cui la FIAT, una volta ancora, tornò ad essere l'epicentro e il simbolo di un'epocale trasformazione sociale.

Le crisi petrolifere degli anni '70 misero poi in discussione lo stesso modello di sviluppo basato sull'automobile. Agnelli, nel corso di questa bufera, fu saldamente al timone dell'azienda: cercò nuovi sbocchi su mercati più ampi, di cui resta rilevante lo sviluppo multinazionale di grandi impianti della FIAT sia nell'Est europeo, sia nell'America Latina; cercò nuovi *partner*, ed emblematico fu il tentato accordo con la *Citroën*, fin dal 1967, bloccato dalle chiusure nazionaliste di De Gaulle; cercò sistemi di relazioni industriali più moderni e migliori rapporti con i sindacati. Ci

furono scontri e conflitti sociali, con molti scioperi, e ci furono reazioni, fra cui la marcia dei 40.000.

Le difficoltà complessive dell'industria italiana a metà degli anni '70 determinarono Agnelli ad assumere la carica di presidente della Confindustria dal 1974 al 1976, periodo durante il quale egli dovette affrontare i nuovi appuntamenti imposti dalla ormai avanzata fase di internazionalizzazione e di competizione più agguerrita.

Pressoché esauriti i tempi della proiezione e anche della protezione interna, la FIAT di Giovanni Agnelli, di cui alla fine degli anni '70 era divenuto amministratore delegato Cesare Romiti, andò incontro e superò una grave crisi che per molti versi richiama quella odierna.

Alla vigilia degli anni '80, per l'auto si pose il problema della dimensione del mercato, che allora come oggi, a causa dell'allargamento, creava nuove opportunità, ma anche, per via della concorrenza, causava nuove difficoltà. Già allora l'attività finanziaria si propose per il gruppo come una possibile diversificazione rispetto al prodotto primario; ma le difficoltà restavano, perché l'internazionalizzazione procedeva a grandi passi verso la globalizzazione.

L'ultimo decennio è stato il più difficile. L'impressione d'insieme che si ricava (dico solo un'impressione, perché gli eventi sono ancora in corso e lo spazio necessario allo storico è oggi insufficiente) è che l'accelerazione del processo di modernizzazione abbia impedito la possibilità di continuare a gestire, con il sapiente dosaggio iscritto nel patrimonio genetico di Giovanni Agnelli e della FIAT, tradizione e modernità, difesa e apertura.

Un'altra impressione – questa più documentabile – è che una fase nuova del nostro capitalismo e del nostro sistema industriale si sia aperta. Nuovi imprenditori, nuove mentalità, nuove tecnologie e neoeconomie, nuovi prodotti, compresi quelli che Giovanni Agnelli avrebbe considerato meno materiali, si profilano all'orizzonte anche italiano; e nuove sfide, difficili perché da esse dipendono lo sviluppo, l'efficienza e la competitività del nostro Paese.

Come avrebbe reagito Giovanni Agnelli a queste sfide non si può affermare e sarebbe ingeneroso, per rispetto alla sua memoria, cercare di intuire. Si può solo dire che egli aveva ben presente il problema. La sua lezione alla Sala Zuccari sulla globalizzazione, che egli tenne giusto un anno fa, il 21 gennaio 2002, e che rappresenta l'ultimo suo intervento pubblico, oltre che il suo unico intervento in Senato, anche se non in Aula, è una testimonianza di questa consapevolezza.

Disse, tra l'altro, in quella circostanza Giovanni Agnelli: «Oggi la compagine mondiale ha fatto sua la convinzione che si può percorrere un cammino comune nel reciproco rispetto e nella reciproca valorizzazione. Ha fatto sua la convinzione che esiste un destino comune nel conquistare insieme l'affrancamento da ogni genere di povertà e privazione materiale e immateriale. Questa è la grande opportunità della globalizzazione; questo è il traguardo per cui val bene spendere tutte le nostre energie morali e intellettuali».

Nel momento della massima difficoltà, ritornava con queste parole il senso poliedrico delle istituzioni di Giovanni Agnelli, la sua visione di insieme, che ne faceva al tempo stesso un imprenditore e uno statista. Il suo impegno non sarebbe venuto meno neppure nei confronti della sua città, come testimonia la tenace volontà di presenziare, già gravemente indebolito, alla donazione della collezione di famiglia al Lingotto. Certamente non sarebbero venute meno la dignità verso la storia sua e della sua famiglia e la consapevolezza di quanto in esse vi fosse della più complessa e complessiva storia d'Italia.

Onorevoli senatori, per credenti e non credenti il significato della vita e della morte ha questo in comune: la consegna di ciò che si è fatto come testimonianza per le generazioni future. Domani, ad esse competeranno la valutazione serena dell'opera del senatore a vita Giovanni Agnelli e la sua giusta collocazione nella nostra storia. A noi oggi spettano la gratitudine per la sua opera e il cordoglio per la sua scomparsa. *(L'Assemblea si leva in piedi. Vivi, generali applausi).*

Colleghi, per consentire a me e ai Vice presidenti del Senato di portare il saluto e il nostro cordoglio, personale e a nome di tutto il Senato, ai rappresentanti della famiglia qui presenti, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,53, è ripresa alle ore 17,12).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Per comunicazioni del Governo sugli eventi alluvionali che hanno colpito in particolare le regioni Molise, Abruzzo e Puglia

DATO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, sabato scorso il Molise ha vissuto un altro dramma, causato da un'alluvione che ha arrecato danni gravissimi al tessuto produttivo, colpendo il vero polmone economico della Regione. L'intero nucleo industriale versa in gravissima crisi; lo stabilimento FIAT resterà bloccato per oltre un mese; lo zuccherificio è stato distrutto; migliaia di lavoratori non potranno riprendere la propria attività, e molti di costoro sono dipendenti di imprese medio-piccole, non «coperti» da alcun ammortizzatore sociale.

La situazione è gravissima: le strade sono impercorribili, crollate; i danni sono incalcolabili; in termini economici sono assai più gravi di quelli prodotti dal terremoto.

Desidero pertanto, signor Presidente, avanzare la richiesta che il Governo venga quanto prima a riferire in Aula sulla gravissima situazione dell'economia molisana e sulle misure che immediatamente dovrà adottare a supporto di un territorio che, diversamente, rischia di essere cancellato dalle terribili calamità che su di esso si accaniscono.

PRESIDENTE. Senatrice Dato, ritengo opportuno che la sua richiesta si formalizzi nella presentazione di un documento di sindacato ispettivo che ci consenta di poter procedere in tal senso.

Colleghi, poiché avevo già preso un accordo con la senatrice Dato, mi sembrava necessario permetterle di svolgere l'intervento, concordando peraltro sulla necessità che il Governo venga a riferire. Sarebbe opportuno che ulteriori interventi sulla materia venissero svolti in chiusura di seduta.

COLETTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per allacciarmi alla richiesta della collega Dato, che condivido, desidero soltanto annunciare la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo (relativo sia alla regione Abruzzo che alla regione Molise), per chiedere al Governo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per l'Abruzzo, giacché tale Regione ha subito i medesimi danni del Molise, nonché a reperire, se possibile, finanziamenti per entrambe le Regioni.

Inoltre, vorrei cogliere l'occasione – signor Presidente, mi conceda solo trenta secondi, non di più – per ricordare la figura del sindaco del comune abruzzese di Torino di Sangro, morto all'età di trentaquattro anni nell'adempimento del proprio dovere di amministratore comunale, mentre con i suoi tecnici stava compiendo un sopralluogo in una località disastata dalle cattive condizioni atmosferiche; purtroppo, un treno lo ha investito. Questa mattina si sono svolti i funerali, cui hanno partecipato i rappresentanti della provincia di Chieti e della regione Abruzzo, che si sono stretti attorno a quella amministrazione comunale.

Preannuncio quindi la presentazione di uno specifico documento, ritenendo che il Governo debba porre attenzione agli eventi calamitosi verificatisi nelle due Regioni. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZAPPACOSTA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAPPACOSTA (*AN*). Signor Presidente, dopo gli interventi dei senatori Dato e Coletti, mi sento in dovere di comunicare all'Assemblea e a lei che la 13^a Commissione permanente formalizzerà domani lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico che ha colpito ulteriormente le Regioni del Mezzogiorno, in particolare quelle su cui si sono

abbattuti gli eventi meteorologici che hanno causato danni ingentissimi e – ahinoi! – anche una vittima, or ora ricordata dal senatore Coletti.

Vada il cordoglio di Alleanza Nazionale alla comunità di Torino di Sangro e ai familiari del sindaco, perito nell'adempimento del proprio dovere, forse andando oltre i limiti dei doveri istituzionali.

Siamo convinti che il dissesto idrogeologico nel Centro-Sud, che caratterizza ampie zone anche del Nord-Italia, vada affrontato non solo perché costituisce un pericolo per la pubblica incolumità, le strutture e le infrastrutture, ma anche perché è un elemento decisivo che determina situazioni particolarmente negative per quelle economie meridionali già di per sé asfittiche per motivi contingenti e di natura storica.

Quindi, credo che lei possa prendere atto che la Commissione ambiente, non perdendo tempo, ha ritenuto opportuno e doveroso varare un'iniziativa di questo tipo, che ritengo sia da tutti, in Commissione e in Aula, accolta favorevolmente. (*Applausi dal Gruppo AN*).

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Signor Presidente, apprezzo l'iniziativa della Commissione ambiente di avviare un'indagine conoscitiva.

Ieri mi sono recato nelle zone alluvionate della Puglia, in provincia di Foggia, in particolare nell'area di Manfredonia, Zapponeta e Margherita di Savoia. Come affermava la senatrice Dato, i danni sono veramente ingenti e l'economia è stata complessivamente messa in ginocchio.

Pur apprezzando l'avvio di un'indagine conoscitiva, sottolineo che appaiono evidenti le ragioni del disastro: occorrono investimenti e opere di manutenzione idraulica; bisogna inoltre reperire, nel frattempo, risorse per far fronte ai gravi danni che hanno subito sia l'economia agricola, sia altre economie. Ritengo ciò veramente urgente.

Mi associo pertanto alla richiesta, avanzata dalla senatrice Dato, che il Governo riferisca in Senato sulle misure che intende attuare per far fronte all'emergenza.

MORRA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (*FI*). Signor Presidente, mi associo ai colleghi che mi hanno preceduto nel segnalare in quest'Aula i gravi danni subiti dalla provincia di Foggia; gli eventi calamitosi hanno interessato, oltre a Manfredonia e Zapponeta e alla relativa piana, anche le zone interne del sub-Appennino, flagellate, tra l'altro, da una serie di dissesti idrogeologici. Di fronte a queste calamità, chiedo l'attenzione del Governo e dell'Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio espresso dai colleghi per la morte del sindaco di Torino di Sangro, vittima di un incidente causato dal maltempo. Sono state segnalate calamità conseguenti alle alluvioni che hanno colpito diverse regioni d'Italia. Ritengo assolutamente necessario che chi deve e ha il dovere di fare qualcosa lo faccia nei confronti di tutti, perché si tratta di un problema che deve essere risolto non con le chiacchiere, ma con i fatti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1094) Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti al comma 2 dell'articolo 1 introdotto dalla Commissione.

Come dicevo stamane intervenendo nella discussione generale, in Commissione abbiamo affrontato il provvedimento scontando la difficoltà di una novità assoluta: quella di una legge di principio in una materia mai fin qui disciplinata secondo lo schema principio-dettaglio, ossia la legislazione concorrente.

Sul comma 2, su cui ho delle perplessità, ho presentato alcuni emendamenti variamente modificativi; in effetti, con la formulazione proposta, si ottiene il risultato, nell'ambito di una materia affidata alla legislazione concorrente, di introdurre un ritaglio: per talune fattispecie, nell'ambito di una materia affidata alla legislazione concorrente, si introduce in realtà una legge dello Stato che disciplina il dettaglio.

Badate bene: la formulazione testuale significa che la fattispecie non è affidata alla definizione di principio della legge statale e di dettaglio della legge regionale, ma direttamente disciplinata nel dettaglio dalla legge statale. È la tecnica del ritaglio, ben nota agli studiosi delle questioni regionali, secondo la quale nella competenza regionale si opera come se ci fosse un buco che viene riempito con la legge statale.

È assai discutibile che ciò sia compatibile con la Costituzione, perché sicuramente quella fattispecie rientra nella definizione della materia concorrente, ma si disciplina con il dettaglio della legge statale perché si dispone – è scritto in maniera chiara – che: «I casi di ineleggibilità e incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato». Se la legge dello Stato disciplina casi di ineleggibilità o di incompatibilità, mi sembra evidente che si tratta di una disciplina di dettaglio.

C'è poi un profilo di potenziale incostituzionalità relativamente all'eguaglianza. Questa norma ha a che fare con l'esigenza comprensibile che gli appartenenti ad una certa categoria (nel caso, i componenti di organi costituzionali o appartenenti ad amministrazioni statali o ad enti pubblici statali: per capirci, l'usciera di un Ministero, tanto per fare un esempio banale) abbiano, come tali, una medesima disciplina ovunque.

Ma il problema è che, con questa legge quadro, dobbiamo assicurare la *par condicio* per l'accesso a un Consiglio regionale. Il profilo dell'eguaglianza lo dobbiamo garantire non rispetto alla categoria di appartenenza di un soggetto, ma all'assemblea alla quale il mandato elettorale si indirizza. Io devo garantire uguaglianza, parità di accesso all'assemblea, secondo il principio giustamente richiamato questa mattina dal relatore; qui, invece, si creano condizioni diverse per cittadini che appartengono o meno ad una certa categoria: ad esempio, l'usciera di un Ministero si troverà in una condizione differenziata, quanto alla possibilità di accedere ad un Consiglio regionale, rispetto al cittadino residente in quella Regione che non è usciere di un Ministero. Ciò significa che stiamo guardando al contrario alla parità di accesso, perché non ci stiamo preoccupando dell'assemblea, ma della condizione soggettiva quanto all'appartenenza a questa o a quella categoria.

A ciò si aggiunge la considerazione pratica per la quale vi sono categorie di cittadini (faccio sempre riferimento all'esempio dell'usciera di un Ministero) esentate dall'applicabilità di qualsivoglia legge regionale relativa alla compatibilità o all'ineleggibilità, perché oggetto per definizione di una legge diversa.

Nutro molti dubbi sul fatto che sia questo il modo corretto di affrontare il tema, come avevo già osservato in Commissione. Ho presentato dunque alcuni emendamenti. L'emendamento 1.100 tende a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1; ritengo infatti che, nell'incertezza, sia meglio evitare di porre in essere discipline che possano creare problemi.

Badate, come già lo stesso Governo giustamente sottolineava questa mattina, si tratta di materie su cui poi si generano controversie. Infatti, è chiaro che colui che perde nella competizione elettorale rispetto all'anzidetto usciere di un Ministero farà ovviamente di tutto per invalidare la norma che ha consentito a questi di candidarsi e di essere eletto (con tutto il rispetto per gli uscieri dei Ministeri, beninteso, che in questo caso rappresentano solo uno strumento esplicativo). La soppressione del comma 2 è dunque volta ad evitare possibili difficoltà applicative.

L'emendamento 1.102 tende a sopprimere, al medesimo comma 2, la parola «anche» al medesimo scopo di evitare difficoltà interpretative: cosa significherebbe, infatti, che i casi di ineleggibilità o di incompatibilità continuano ad essere disciplinati «anche» dalla legge statale? E se ci dovesse essere una disparità tra la legge regionale e quella statale? C'è forse una prevalenza dell'una sull'altra? E come potrebbe esservi, se la legge statale per definizione non dovrebbe entrare nel dettaglio, perché deve essere legge di principio? La soppressione della parola «anche», di cui all'emendamento 1.102, significherebbe dunque eliminare un principio per il quale in quel caso c'è un ritaglio di competenza, ciò che io considero – come dicevo all'inizio – assai dubbio da affermare in questi termini.

L'emendamento 1.101 tende a specificare che la legge statale non opera sul versante della compatibilità e dell'ineleggibilità, ma sulla titolarità dell'incarico dell'appartenente ad enti pubblici o ad amministrazioni statali, perché su quello stesso versante la legge statale può intervenire. La legge regionale disciplina l'ineleggibilità o la compatibilità; lo Stato, con una sua legge, a sua volta disciplina il profilo che lo riguarda: quello della titolarità o dello svolgimento dell'incarico pubblico.

Si potrebbe pensare ad una ulteriore diversa formulazione, ad esempio del seguente tenore: «La legge della Regione disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti di organi costituzionali...», secondo il principio che incompatibilità e ineleggibilità non sussistono qualora le funzioni svolte non siano specificamente indirizzate all'ambito territoriale rilevante.

Sono suggerimenti che do al relatore e al Governo perché credo che la formulazione approvata in Commissione sia molto debole dal punto di vista tecnico e suscettibile di dare luogo a problemi considerevoli nell'applicazione della legge. I soggetti interessati sono molti: dai giudici della Corte costituzionale all'ultimo usciere; quindi, un esercito di persone.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, farò una considerazione di carattere generale per questi primi emendamenti, che richiamerò per altre proposte emendative presentate.

Il testo predisposto per l'Aula dalla 1ª Commissione permanente (mi riferisco, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1) è frutto di un'approfondita discussione e di un confronto in sede ristretta. Ho ascoltato gli interventi pronunciati nel corso della discussione generale svoltasi questa mattina e in particolare le precise e approfondite argomentazioni del collega Villone. Pur apprezzandole e valutando che si tratta di considerazioni che hanno una loro validità, ritengo che il testo pervenuto in Aula rappresenti un risultato equilibrato della fatica che la Commissione ha compiuto.

Infatti, la soluzione alla quale si è pervenuti consente, da un lato, di garantire agli appartenenti ad amministrazioni o enti pubblici statali e a componenti di organi costituzionali di continuare ad essere disciplinati an-

che dalla legge dello Stato; dall'altro, proprio con l'inserimento della parola «anche», frutto di un'approfondita discussione, di lasciare comunque alle Regioni la normale competenza a legiferare sullo stesso argomento, naturalmente in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto dal testo presentato in Aula.

Quindi, alla luce di tali considerazioni, ritengo, con rammarico, di dover rappresentare una volontà complessiva della Commissione che su questo testo aveva trovato il consenso, contemperando più esigenze, pur nella complessità della materia e nel tentativo di garantire solo il rispetto di principi fondamentali e non di altro.

Pertanto, poiché i tre emendamenti trattano lo stesso argomento, il parere del relatore su di essi è contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, la soluzione individuata dalla Commissione sembra equilibrata, in quanto concilia, con una sorta di concorrenza tra norme, le competenze statali con quelle regionali.

Pertanto, il parere del Governo sui tre emendamenti presentati all'articolo 1 è contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, onde evitare contestazioni, considerato che potremmo trovarci in una situazione di parità, procederò alla votazione elettronica, senza registrazione dei nomi, dell'emendamento 1.100.

Pertanto, metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Villone e Bassanini, mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 2.100 e lo illustro.

L'emendamento 2.100 propone di sopprimere il seguente periodo: «L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi». Esso tutela al massimo grado la stabilità della carica e si può comprendere la scelta in funzione di questo valore costituzionale. Tuttavia, poiché la premessa del periodo è che sia controversa l'eleggibilità alla carica del soggetto, sono in campo altri valori costituzionali, come si ricava dalla stessa normativa; situazioni, cioè, che possono turbare la libera decisione di voto degli elettori o la parità di accesso alle cariche elettive, tralasciando le altre cause di ineleggibilità considerate dalle leggi statali.

Sono quindi esposti a possibile lesione altri valori costituzionali, sanciti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. In casi di conflitto tra valori costituzionali, si impone un bilanciamento e non il sacrificio radicale di uno di essi. Nel caso in esame è appunto possibile il sacrificio totale, perché la pronuncia definitiva sul ricorso può aversi dopo che sia stato interamente espletato il mandato da parte del soggetto che sia riconosciuto *a posteriori* ineleggibile.

È opportuno utilizzare – confido che il relatore e il rappresentante del Governo mi ascoltino su questo punto – lo schema adottato in altri punti della legislazione, cioè una pronuncia giudiziaria intermedia, in luogo di quella definitiva, ove non si voglia accedere alla tesi radicale della soppressione del secondo periodo della lettera *d*).

Ricordo che la legge 18 gennaio 1992, n. 16, prevedeva la sospensione da una serie di cariche per coloro che fossero soltanto sottoposti a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 416-*bis* e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 407 del 1992, aveva dichiarato legittima una simile forma di tutela avanzata; questa è l'espressione impiegata nella sentenza della Corte.

So bene e riconosco che il decreto legislativo n. 267 del 2000 ha abrogato quelle disposizioni sull'ineleggibilità, ma ha mantenuto la sospensione dalla carica per effetto della semplice sentenza di condanna in primo grado. Oltretutto, mantenendo un testo come quello proposto al nostro esame si rischia di confliggere con quel disposto generale che prevede che determinate sentenze civili (in questa materia è il giudice ordinario a pronunciarsi) siano dotate di provvisoria esecutorietà *ex lege*.

Quindi, è opportuno, a mio avviso, ove non si voglia accedere alla radicale soppressione di questo periodo, accedere quantomeno ad un'impostazione subordinata, del tipo che l'esercizio delle funzioni può essere garantito, secondo scelta degli statuti, fino alla pronuncia di una sentenza, anche non definitiva. In questo caso realizzeremmo un opportuno bilanciamento fra la tutela della stabilità della carica e la tutela dei diritti, parimenti costituzionali *ex* articoli 3, 51 e 97, qualora il soggetto, con pronuncia giudiziaria, sia riconosciuto ineleggibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 2.2 è contrario, anche perché il testo proposto dalla Commissione tiene conto di entrambi i casi e unifica la necessità dell'opzione entro il termine della presentazione della candidatura. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore Falcier, mi scusi se la interrompo. I colleghi alle sue spalle, da quando ha iniziato a comunicarci i pareri, continuano amorevolmente a chiacchierare. È già una fila costantemente piuttosto indisciplinata!

La prego, prosegua il suo intervento.

FALCIER, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

Sull'emendamento 2.3 esprimo parere contrario, non ritenendo opportuno che sia attribuita ad un terzo la decisione sulla materia.

Anche sull'emendamento 2.100 il parere è contrario, pur valutando attentamente quanto è stato esposto, poiché la scelta contenuta nel testo proposto dalla Commissione privilegia esigenze di funzionalità e di governabilità in modo che, finché non vi è una pronuncia definitiva, non possa accadere che il candidato, o meglio l'eletto, venga dichiarato ineleggibile anche con sentenza definitiva. Pertanto, pur comprendendo le motivazioni esposte, ritengo che l'esigenza di garantire funzionalità e governabilità all'organismo e la tutela dei diritti dell'eletto debbano avere la prevalenza.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.4.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.100.

L'emendamento 2.4, sebbene condivisibile nell'intento, non sembra conformarsi alla riserva di legge regionale prevista dalla Costituzione nella materia trattata. Quindi, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sono abbastanza sorpreso dal parere contrario del relatore, per un motivo molto semplice.

Poco più di un mese fa abbiamo discusso in quest'Aula proprio del problema che si cerca di risolvere con questo emendamento. In tale circo-

stanza abbiamo valutato tutti che, nell'ipotesi di conflitti tra diversi eletti, non dovesse essere, in quel caso il Senato, in questo caso la Regione, a decidere per i propri componenti, bensì un soggetto terzo. Avevamo sollevato la questione e tutti avevano espresso l'opinione che, nel caso di ricorsi fra due colleghi, dovesse essere la Corte costituzionale a decidere sulla prevalenza dell'uno rispetto all'altro, togliendo al Senato questo compito ingrato.

Ebbene, non vedo per quale motivo adesso, trattandosi di una questione che riguarda, appunto, le Regioni, si torni indietro rispetto alle valutazioni che ciascuno di noi aveva espresso con convinzione in proposito. Infatti, è il Consiglio regionale ad avere la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.

Ritengo che in ogni caso tali questioni verrebbero risolte sulla base della maggioranza che esiste, indipendentemente dai numeri e dai dati; abbiamo avuto più e più esempi di decisioni prese in tal senso.

Proprio per questo motivo ho presentato l'emendamento 2.3, che propone di attribuire ad un soggetto terzo la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva, evidentemente, la competenza dell'autorità giudiziaria in proposito; ciò proprio per sottrarre alla discrezionalità politica una decisione che deve essere invece assunta sulla base di valutazioni legate alle norme introdotte sia da questa legge, sia dagli statuti delle Regioni.

Chiedo pertanto ai colleghi di votare a favore dell'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo, in particolare dopo la proposta avanzata poco fa dal collega Fassone. Quindi, l'indisponibilità ad accettare un miglioramento tecnico viene da noi valutata molto negativamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento 3.100 sia valutato con particolare attenzione dal relatore e dal Governo. Infatti, se guardiamo l'impianto concettuale degli articoli 2 e 3, concernenti l'ineleggibilità e l'incompatibilità, rileviamo che per l'articolo 2 l'ineleggibilità sostanzialmente si ha quando si teme la turbativa della libera decisione di voto degli elettori, ovvero quando si possono violare le parità di accesso alle cariche elettive. Si prevede, in chiave di principio, che tali cause siano inefficaci qualora vi sia la cessazione dall'attività o dalle funzioni entro un certo termine.

Vi sono poi l'ineleggibilità sopravvenuta, l'attribuzione della competenza a decidere ai Consigli, la possibile differenziazione fra il Presidente della Giunta e gli altri componenti. È quindi chiaro che l'ambito dell'ineleggibilità è quello definito alla lettera *b*): turbare o condizionare la libera decisione di voto degli elettori, violare la parità di accesso. Dopodiché, al comma 3, lettera *a*), si definisce l'ambito delle incompatibilità come sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o da altri componenti della giunta o consiglieri regionali con altre posizioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari situazioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ovvero il libero espletamento della carica elettiva.

Per la verità, non mi sento affatto sicuro che il concetto del conflitto con cariche o posizioni includa una nozione precisa di conflitto di interessi in senso proprio, e dunque l'emendamento 3.100 vuole soltanto esplicitare quello che dovrebbe essere ovvio. Poiché non possiamo assumere che non sia inclusa questa fattispecie, ma corriamo il rischio che la tassatività della definizione dei principi che la legge afferma ci conduca alla paradossale conclusione che il conflitto di interessi non esiste, ai sensi di questa legge, suggeriamo che si introducano quei termini che tipicamente disegnano il conflitto di interessi, qualificandolo appunto come conflitto «tra gli interessi privati dell'eletto e gli interessi generali inerenti la carica elettiva», e ciò, in termini di aggiunta e specificazione rispetto alla formulazione della lettera *a*), che di per sé potrebbe anche argomentarsi non comprenda questa ipotesi.

Ci pare una limatura tecnica assolutamente opportuna, certamente nel senso della legge e quindi ovviamente non tale da comprometterne in alcun modo l'impianto: è solo a chiarimento di una possibile ambiguità.

Sollecitiamo quindi il voto favorevole su quest'emendamento, sul quale chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo e, pertanto, l'appoggio di quindici colleghi alla relativa richiesta.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, circa l'emendamento 3.100, e nel tentativo di tenerne ancor più adeguatamente conto, propongo che nel testo al nostro esame, precisamente all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), laddove si dice: «in caso di conflitto tra le funzioni svolte (...) e altre posizioni o cariche», la parola: «posizioni» venga sostituita dall'altra: «situazioni», ritenendo e auspicando che in essa possa essere ricompresa l'intenzione dei proponenti l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falcier: quindi lei propone, come relatore, un nuovo emendamento?

FALCIER, *relatore*. Sì, signor Presidente, un emendamento volto, appunto, a sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), la parola «posizioni» con l'altra «situazioni». E, nell'auspicio di raggiungere l'obiettivo di tener conto adeguatamente dell'emendamento 3.100, invito i presentatori a ritirarlo sulla base della proposta che ho testè avanzato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.101, ricordo che la sua sostanza è già contenuta nell'ordinamento relativo agli enti locali, cioè ai consiglieri comunali e provinciali, che su questo argomento quest'Aula si era già pronunciata e che su materia, se non identica, molto analoga, il Presidente della Repubblica ebbe modo, nel rinviare un provvedimento legislativo alle Camere, di ricordare che l'argomento poteva e doveva eventualmente essere valutato – almeno così io interpreto – proprio in sede di esame del disegno di legge n. 1094, l'atto Senato che stiamo discutendo.

Ricordo altresì che vi è un pronunciamento della Corte di cassazione, che ha sollevato presso la Corte costituzionale la questione, se possa essere concepibile e costituzionale l'esistenza di due normative diverse relativamente agli enti locali e ai consiglieri regionali. In pratica, alla luce di queste considerazioni, rimetto all'Aula la decisione circa l'emendamento 3.101.

Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 3.2 per le motivazioni già esposte; diversamente, il parere è contrario. Invito altresì i presentatori a ritirare l'emendamento 3.102, per le motivazioni anzidette; diversamente, il parere è contrario, così come lo è sull'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Senatore Falcier, relativamente alla proposta emendativa da lei testé formalizzata, desidero segnalarle che due righe dopo c'è il ripresentarsi della parola «situazioni». Al di là di possibili equivoci, non mi sembra che il testo sia in tal modo formulato armoniosamente.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, ad una più attenta lettura, concordo con le sue osservazioni, avendo testé riscontrato che la parola «situazioni» è ben precisata successivamente.

Invito, comunque, i presentatori a ritirare l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Senatore Villone, intende aderire alla richiesta del relatore?

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento. Comprendo che il senatore Falcier voglia evitare che in questo testo di legge compaia la locuzione «conflitto di interessi»; tuttavia, faccio notare che non si tratta di una parolaccia e quindi si può tranquillamente scrivere.

Suggerisco infine al relatore di sostituire la seconda menzione della parola «situazioni» con l'altra «condizioni».

PRESIDENTE. Il relatore accoglie tale proposta?

FALCIER, *relatore*. Sì, signor Presidente. Il testo dell'emendamento è quindi il seguente: «*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «posizioni» con la seguente «situazioni» e la parola «situazioni» con la seguente «condizioni».*».

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 3.100 è conforme a quello del relatore. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 3.200 del relatore.

Sull'emendamento 3.101 il Governo si rimette all'Assemblea. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.102. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.3; diversamente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ci sono delle schede cui non corrisponde alcun senatore!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la invito ad indicarmi il settore; comunque, anche dietro e di fianco a lei ci sono luci accese in corrispondenza delle quali non è presente alcun collega. *(Il Presidente invita gli assistenti parlamentari a ritirare alcune schede cui non corrisponde la presenza di senatori).*

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1094

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei caldamente invitare il collega Boschetto a ritirare l'emendamento 3.101.

Non possiamo non renderci conto delle ragioni che lo hanno indotto a presentare tale proposta di modifica, che in sostanza prevede che quando vi è un'incompatibilità per lite pendente bisogna aspettare il passaggio in giudicato della sentenza nel giudizio civile o amministrativo. Ma ci rendiamo conto che questo significa cancellare la litispendenza dalle cause di incompatibilità?

Se guardiamo alla mera statistica della durata dei giudizi, è del tutto evidente che l'approvazione di questo emendamento significherebbe che il mandato terminerebbe molto tempo prima della conclusione del giudizio. Comprendo che esiste il problema della durata dei giudizi, ma possiamo risolverlo dicendo che la litispendenza diventa sostanzialmente irrilevante ai fini del mandato? Non credo, ovviamente, che questo sia l'intento del

collega Boschetto, che ben conosco, ma l'effetto pratico di questo emendamento sarebbe esattamente quello che ho detto. Chiunque abbia un minimo di confidenza con le statistiche sulla durata dei giudizi sa che un giudizio civile o amministrativo ha ampie possibilità di chiudersi oltre i cinque anni.

Vogliamo cancellare la litispendenza dalle cause di incompatibilità? Credo che dovremmo riflettere se non vi possano essere meccanismi più sofisticati che tengano conto della giusta esigenza alla base dell'emendamento, ma che non provochino l'evidente e indiscutibile conseguenza che dicevo.

Quindi, invito il collega Boschetto a ritirare l'emendamento 3.101 e a riflettere sulla questione. Magari nel passaggio da qui alla Camera, potremo tutti collaborare a una stesura meno dannosa. Nel caso non venga ritirato, preannuncio il nostro voto contrario e chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Boschetto, il relatore e il Governo si sono rimessi all'Aula su questo emendamento, mentre il senatore Villone ha segnalato una serie di perplessità, invitandola a ritirarlo.

Lei desidera mantenere l'emendamento 3.101?

BOSCETTO (FI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Boschetto.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1094

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non ripeterò sull'emendamento 3.2 ciò che ho detto a proposito dell'emendamento 2.3, in precedenza respinto; però, dato che prima non ho chiesto che si procedesse con la votazione elettronica, perché poteva darsi che vi fossero alcuni colleghi che invece ritenevano accettabili le mie valutazioni, cioè che fosse un organismo terzo e non il Consiglio o la Giunta regionale a decidere i casi di incompatibilità che si potrebbero verificare all'interno della Regione, lo chiedo ora per questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1094

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, come anticipavo questa mattina, la mia perplessità è dovuta al fatto che la materia, anche in una formulazione corretta rispetto a quella iniziale, è tuttavia dubbia quanto all'inserimento di questo articolo, perché esso, a prescindere dai contenuti, va a toccare un ambito che sembra correttamente riferito ad una riserva di statuto.

Nell'originaria formulazione della lettera *b*) c'era il richiamo, poi modificato nel testo della Commissione, alla contestualità dell'elezione, ma in entrambi i casi – testo originario e testo corretto – siamo in un ambito che è più giusto tecnicamente qualificare di riserva statutaria.

Ecco la difficoltà! Questo attiene infatti a quella forma di governo che non è oggetto di legge quadro e di legge di dettaglio, secondo lo schema della legislazione concorrente. Ciò è chiarissimo per la lettera *b*), ma è probabilmente chiaro anche laddove si dice che il sistema elettorale deve agevolare la formazione di stabili maggioranze – cosa che ovviamente è oggetto specifico di norma statutaria – e ancor più lo è nella previsione dell'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi. Il testo non si migliora introducendo la parola «eventuale». Bisogna capire che la differenza tra statuto e legge della Regione è formale: atti diversi, procedure di formazione diverse, ambito di disciplina diverso. E la cosa ha ragione d'essere perché ovviamente lo statuto presenta una maggiore durezza, una maggiore forza di resistenza nel sistema delle fonti.

Per intenderci, ad esempio, con la previsione del numero limitato dei mandati consecutivi, abbiamo statuito un principio in sé giusto, che io condivido (quindi non si tratta di una perplessità nel merito), ma vediamo la differenza se affidiamo questo oggetto allo statuto o alla legge della Regione. Se lo affidiamo allo statuto, conseguiamo ovviamente il risultato che chi è in carica con la sua maggioranza non può modificarlo; vale a dire, io Presidente in carica, che governo la mia maggioranza, non posso con essa modificare il numero dei mandati, se nello statuto è previsto un limite. Se invece il limite è nella legge regionale, io Presidente che governo la mia maggioranza lo posso modificare in corso d'opera e se il limite è due, magari lo porto a tre, il che mi permette di partecipare ad un altro turno elettorale. Il senso di avere la materia collocata in legge statale

o in statuto sta nell'opportuna resistenza rispetto alla modifica da parte delle maggioranze che di volta in volta governano l'ente.

È dunque chiaro che quando ci si riferisce alla riserva statutaria si parla di materie che è opportuno siano sottratte all'indirizzo politico di maggioranza, chiunque sia al Governo, non importa se di sinistra, di centro o di destra; infatti, si tratta di un problema che non ha a che fare con l'orientamento politico di chi governa, ma con l'inopportunità che certe materie, talune fattispecie siano nella disponibilità di chi governa.

Per questo ci sembra che nel complesso l'articolo 4 sarebbe da sopprimere.

Il divieto di mandato imperativo previsto all'ultimo comma è agevolmente desumibile dal principio costituzionale generale e certo non c'è bisogno di riportarlo qui per iscritto, per quanto riguarda la Regione: è quindi una norma sicuramente non necessaria, perché esiste già nel sistema.

Dunque, il contenuto normativo reale di questo articolo ci sembra complessivamente meglio non inserirlo in un testo legislativo ordinario.

Ribadisco ancora che si tratta di materie che è bene collocare nel modo giusto, non per un astratto discorso di professori, ma perché si tratta di terreni sui quali si può innestare una conflittualità reale, laddove c'è un'elezione contestata, c'è chi vince e chi perde, e quindi qualcuno può avere interesse ad attaccare il risultato che poi, sulla base di questa norma, si sia determinato nella competizione elettorale.

Per questo motivo, proprio in termini, per così dire, di prudenza rispetto alla formulazione e poi alla successiva applicazione di quanto previsto, con l'emendamento 4.100 proponiamo anzitutto di sopprimere l'articolo.

In via subordinata, con l'emendamento 4.101, chiediamo di sopprimere le lettere *a*) e *b*) del comma 1, che sicuramente creano i maggiori problemi.

In via ulteriormente subordinata (si tratta davvero del correttivo minimo), con l'emendamento 4.102 proponiamo di sostituire al comma 1, lettera *a*), le parole «la rappresentanza» con le altre «un'adequata rappresentanza» delle minoranze, pur essendo ovviamente possibile un sistema elettorale che preveda una rappresentanza del tutto simbolica e quindi non congrua, a nostro avviso, per la democraticità del sistema.

Ma, ripeto, l'obiezione principale è sulla natura diversa della materia statutaria, che la Costituzione prevede essere riservata, e che con questa formulazione ci sembra sicuramente a toccare, come del resto molte Regioni hanno segnalato nel processo di formazione di questo provvedimento.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 4.104 è teso a riscrivere una parte del testo già modificata dalla Commissione, e più precisamente il secondo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4. La riscrittura riguarda, oltre alla riformulazione linguistica, anche la previsione che per la Giunta si tratti di nomina o di elezione, intendendosi

per nomina la scelta da parte del Presidente e per elezione quella da parte del Consiglio: perché, sia chiaro, la Giunta non può mai essere eletta direttamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FALCIER, *relatore*. Signor Presidente, darò una valutazione complessiva delle proposte emendative presentate all'articolo 4, salvo esprimermi poi sui singoli emendamenti.

Vorrei ricordare innanzitutto quanto già ho detto per gli emendamenti presentati all'articolo 1 del provvedimento, e cioè che anche l'articolo 4 è frutto sia di una competenza che il dettato costituzionale affida relativamente ai sistemi di elezione e ai principi, sia dei numerosi emendamenti presentati in Commissione, che hanno trovato nelle proposte approvate una soluzione che ho prima definito equilibrata, o almeno rispettosa di quanto richiesto dalla maggioranza e dall'opposizione.

L'emendamento 4.104, presentato dal presidente Pastore, ricorda che solo in caso di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale vi è il problema della contestualità, principio che la Commissione parlamentare per le questioni regionali richiedeva fosse chiarito. Su questo emendamento pertanto esprimo parere favorevole, in quanto sufficientemente migliorativo della lettera *b*) dell'articolo 4.

Su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario. Invito il senatore Boschetto a ritirare l'emendamento 4.105; altrimenti, il parere è contrario.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.100. Gli emendamenti 4.5 e 4.6 risultano superflui rispetto alle competenze regionali definite nella Costituzione; pertanto, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.101, 4.102, 4.103 e 4.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.104, conformemente al dettato costituzionale, esso consente anche l'elezione degli assessori da parte del Consiglio regionale nel caso di elezione indiretta del Presidente della Giunta regionale e pertanto il Governo concorda con il parere favorevole espresso dal relatore.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.105 e 4.108; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 si intendono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1094

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, identico all'emendamento 4.7, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Chiedo al senatore Boschetto se mantiene l'emendamento 4.105.

BOSCETTO (*FI*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi non voterà a favore del disegno di legge n. 1094. Non voglio far perdere tempo all'Assemblea, dato che abbiamo altri provvedimenti all'ordine del giorno; mi limiterò, quindi, a richiamare l'attenzione sui piccoli ma significativi elementi che ci impediscono di esprimere un voto favorevole.

In primo luogo, vi è l'ingerenza dello Stato in prerogative proprie delle Regioni, e il fatto che lo dica io che non sono, come è noto, un sostenitore del federalismo è assai significativo. Il disegno di legge reca norme di dettaglio che, spacciate come principi generali, definiscono in maniera puntuale quanto dovrebbe essere deciso dalle Regioni, anche tramite norme statutarie. In secondo luogo, ho presentato emendamenti riguardanti la possibilità che fosse un soggetto terzo, anziché l'organo del quale fanno parte gli eletti, a decidere sulle incompatibilità. In terzo luogo, la normativa viola le competenze delle Regioni definite dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

Pur rispettosi della volontà della maggioranza, ci permettiamo di esprimere un voto negativo. Abbiamo sostenuto gli emendamenti presentati dal collega Villone, volti ad introdurre elementi di chiarezza a proposito dell'ineleggibilità e dei conflitti d'interesse dei consiglieri regionali, perché ci riconosciamo nei principi in essi indicati; la loro reiezione è un motivo che si aggiunge a quelli appena elencati nell'impedirci l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

MAFFIOLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dell'UDC su un provvedimento sicuramente importante, volto a completare le riforme costituzionali necessarie per la modernizzazione dello Stato che tutti auspichiamo.

STIFFONI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare intende dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Si tratta di predisporre la normativa statale di cornice, cioè i principi fondamentali entro cui la legge regionale interverrà a disciplinare il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Il provvedimento ha avuto un *iter* piuttosto lungo, se si considera che ha preso l'avvio circa un anno fa. Trattandosi di un atto costituzionalmente dovuto per consentire alle Regioni di legiferare in materia elettorale, occorre non frapporre alcun ulteriore ostacolo alla sua approvazione.

Nei contenuti, il progetto si presenta pienamente rispettoso dell'autonomia delle Regioni, limitandosi a fissare solo i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Tali principi sono fissati inoltre in via esclusiva, sicché le Regioni non sono tenute a rispettare altri principi generali. Ciò è molto importante sotto il profilo della non invasione della sfera dell'autonomia regionale, ma anche in chiave di prevenzione di possibili contenziosi.

Il disegno di legge si inserisce nella più generale attuazione delle riforme costituzionali già approvate e nel più vasto impegno a realizzare un autentico federalismo, che vede la Lega Nord in prima fila con il progetto di revisione costituzionale sulla devoluzione e con le altre iniziative che seguiranno per la riforma della Corte costituzionale e l'istituzione di una Camera rappresentativa delle Regioni.

Per queste ragioni, dichiariamo il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, stamattina, quando è iniziata la discussione generale sul disegno di legge, non abbiamo fatto man-

care i nostri rilievi positivi in ordine sia all'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, sia allo schema complessivo del provvedimento, che ripartisce con una certa organicità la normazione statale rispetto a quella regionale.

Avevamo però sollevato alcuni dubbi e alcune perplessità su diversi punti. Una delle perplessità era relativa proprio all'articolo 4, lettera c), sia per la sua formulazione letterale, sia perché ritenevamo che il problema dei mandati consecutivi non potesse essere affidato alle maggioranze regionali, per un fatto sostanziale e perché si configurava un'invasione di campo nella potestà statutaria che appariva incongrua relativamente a questo disegno di legge quadro.

Eravamo fiduciosi che il dibattito e l'esame degli emendamenti avrebbero portato, da un lato, a migliorare il testo nel senso da più parti indicato e, dall'altro, a limare alcune questioni. Devo dire che purtroppo è andata in maniera diversa, poiché il testo, rispetto ai rilievi da noi formulati (faccio riferimento soprattutto al problema dei mandati), a nostro avviso è stato peggiorato. Non c'è stata possibilità di dialogo sugli emendamenti, ma vi è stata una chiusura totale e – aggiungo – finanche contro il parere del Governo. Non vi è stata possibilità di discussione.

Per tali motivi, ferme restando le perplessità già espresse in discussione generale, voteremo contro il testo che quest'Assemblea si appresta a licenziare. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini*).

BONGIORNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, il giudizio di Alleanza Nazionale su questo disegno di legge non può che essere favorevole. Si tratta, peraltro, di un intervento normativo assolutamente importante e la sua rilevanza si evince dalla stessa natura del dibattito. Ci troviamo a realizzare interventi normativi attuativi della riforma della Costituzione; si tratta di andare a regolare in maniera specifica, fattispecie per fattispecie, il trasferimento di importanti competenze alle Regioni.

Non mi soffermerò sulle singole parti del disegno di legge, esaurientemente illustrato dal relatore e ampiamente dibattuto nel corso della discussione generale; taluni temi sono stati poi ripresi in sede di esame e di voto degli emendamenti. Desidero tuttavia, anche per motivare il voto favorevole di Alleanza Nazionale, fare espresso riferimento all'articolo 4, come modificato dalla Commissione.

Credo che l'articolo 4 sia particolarmente importante perché va a garantire, pur nel rispetto del dettato costituzionale e pertanto dell'autonomia delle Regioni in tema di sistemi elettorali e di forma di Governo, determinati principi che assicurano l'unicità del dettato costituzionale e l'egualianza dei diritti dei cittadini su tutto il territorio nazionale, anche relativamente all'individuazione delle varie forme di governo.

Alla lettera *a*), infatti, si individua un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza e i diritti delle minoranze. Alla lettera *b*), laddove si parla di contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale con il rinnovo del Consiglio regionale, non si fa ovviamente riferimento, come è stato specificato, all'unicità di aspetti relativi all'organizzazione e alla normativa di dettaglio, ma alla contestualità e all'unicità del procedimento. Il recepimento, peraltro, dell'osservazione e della raccomandazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali aggiusta ulteriormente il tiro in senso positivo.

C'è una considerazione conclusiva da fare, che mi sembra assolutamente utile e opportuna. Si può anche pensare che vi sia un eccesso nella determinazione di norme che potrebbero essere o apparire di dettaglio, ma in effetti costituiscono un importante e fondamentale principio generale; quindi, è giusta e legittima la legislazione affidata al Parlamento nazionale.

Infatti, se si desse ampia possibilità di manovra in questa materia a tutte le Regioni, e se ogni Regione legiferasse in maniera indipendente e diversa rispetto alle altre, potremmo trovarci facilmente di fronte ad una sorta di Babele politico-costituzionale, che potrebbe costituire la premessa di una vera disgregazione politica e costituzionale dello Stato italiano. Invece, mantenere e garantirci l'unità politico-costituzionale anche da questo punto di vista – forse soprattutto da questo punto di vista – mi sembra importante.

Anche la lettera *c*), con la previsione dell'eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta, in qualche modo contestata in sede di esame degli emendamenti, mi sembra opportuna. Infatti, non prevedere questa norma di indirizzo generale comporterebbe il dover lasciare assoluta assenza di normativa e di indicazioni in materia. Quindi, l'intervento, che non può che essere questo, non potendo essere di dettaglio ma dovendo necessariamente costituire un principio generale, mi sembra importante e positivo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo di Alleanza Nazionale preannuncia il proprio voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Pastore e Moncada*).

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo su questo disegno di legge e lo faccio con dispiacere, perché in Commissione abbiamo ragionato anche scontando, come ho detto già stamane, la difficoltà e la novità della materia. Ma, proprio per questo, mi sarei aspettato in quest'Aula, da parte della maggioranza, una maggiore disponibilità nei confronti di suggerimenti assolutamente non connessi a una visione partigiana del testo (che sarebbe,

ovviamente, del tutto inappropriata), ma che miravano a una rifinitura tecnica, quale quella che opportunamente l'Aula su punti specifici può intraprendere.

Infatti, tra Commissione e Aula spesso si continua a ragionare, si partecipa a seminari, a convegni e si ha occasione di parlare con esperti della materia, come tra l'altro è successo a me; quindi, mi è capitato di affinare la mia personale riflessione sul testo dopo la conclusione dei lavori in Commissione. Non è colpa di nessuno se in Commissione magari qualche punto non è stato colto.

Noto invece, con sincero rammarico, che non c'è stata la minima disponibilità; noto che alcune perplessità, già presenti in Commissione (per esempio, quella sul garantire fino alla pronuncia definitiva dei ricorsi l'esercizio delle funzioni, ora sostanzialmente aggravata con l'approvazione dell'emendamento del senatore Boschetto), sono passate, considerando il giusto principio della tutela dell'assemblea rappresentativa nella sua integrità, ma senza capire che ci sono anche principi da bilanciare con questo, ragion per cui devono esistere dei filtri giuridici che poi consentano il corretto svolgimento della vita delle istituzioni.

Ma come si può pensare che la *litis pendentia* sia di fatto cancellata dalle cause di incompatibilità? Si è fatto riferimento alla lunghezza delle procedure giudiziarie: è vero, è un problema, ma certo non si può pensare che, se un soggetto ha una causa in corso, prima che si concluda con sentenza passata in giudicato, magari abbia il tempo di esercitare due o tre mandati in un Consiglio regionale.

È vera l'una esigenza, ma è altrettanto chiaro che quell'interesse non è bilanciabile in maniera così prevalente rispetto ad altro interesse, pur sempre attinente alla composizione dell'organo.

E come si fa a dire che correttamente noi affidiamo il limite dei mandati al legislatore regionale? Lo stesso Governo segnalava stamattina il pericolo di questa impostazione. Io, Presidente di una Regione, con la mia maggioranza, alla scadenza del limite del secondo mandato, lo modifico da me e mi faccio un terzo «giro di valzer».

Non solo queste norme sono scritte male (infatti, ci sono problemi di ordine tecnico: sono errori da prima elementare; non facciamo un favore al Senato, legiferando così), ma creano anche occasione di conflittualità successiva, perché su determinate questioni la conflittualità è normale e dunque è ben possibile – anzi, probabile – che una legge scritta male venga poi attaccata successivamente da chi perde in una competizione elettorale e troverà in questa direzione terreno fertilissimo per azionare giuridicamente i rimedi opportuni.

Lo stesso dicasi per la formula riferita al personale statale, di enti pubblici o di organi costituzionali. Io esprimo il mio dispiacere in quanto non riesco a comprendere perché una serie di considerazioni assolutamente non partigiane e, per una parte, assolutamente evidenti, non sia stata presa in considerazione. Lo ritengo un atteggiamento sbagliato, che alla fine produce cattive leggi, perché, dove non c'è contrapposizione par-

tigiana, è bene ascoltare le ragioni degli altri, che qualche contributo portano.

Per questo atteggiamento sbagliato, per gli errori compiuti e per quelli ulteriormente introdotti (e ho menzionato specificamente quali), il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge, chiedendone la votazione con il sistema elettronico. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiaro il voto favorevole su questo provvedimento, che attua una modifica apportata alla Costituzione ormai più di tre anni or sono.

Si tratta di una positiva applicazione sia della modifica costituzionale di tre anni fa, sia del regime di legislazione concorrente, laddove lo Stato stabilisce i principi fondamentali e alle Regioni viene demandato il compito di applicare il dettaglio della legge stessa.

Per tali ragioni, il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Villone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1094, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1577) Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1577, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 gennaio il senatore Ziccone ha svolto la relazione orale ed è stata aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame si presenta, ad una lettura approssimativa, come la semplice estensione quantitativa di un istituto processuale che già opera da oltre dodici anni e che ha complessivamente dato risultati abbastanza apprezzabili: oggi si può patteggiare una sentenza di condanna sino a due anni, con il testo al nostro esame si potrà patteggiare una sentenza di condanna sino a cinque anni.

Considerato che si tratta di una semplice variazione quantitativa e che la Camera dei deputati ha votato sostanzialmente all'unanimità tale testo, si sarebbe tentati di dire: facciamo altrettanto, senza astruserie giuridiche, e passiamo oltre, ma sarebbe una grave superficialità. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di ridurre le conversazioni bilaterali e trilaterali, così che tutti possano ascoltare gli interventi. Prosegua pure, senatore Fassone.

FASSONE (DS-U). La fisica ci insegna che determinate variazioni quantitative, quando attengono a certe soglie, diventano anche variazioni qualitative. Se ho una massa d'acqua a 50 gradi e la porto a 60, potrò dire semplicemente che è più calda, ma se da 99 gradi la porto a 100, l'acqua non solo è più calda, ma bolle.

Qui siamo all'ebollizione processuale. Infatti, consideriamo che il disegno di legge al nostro esame prevede la possibilità di definire negozialmente sentenze di condanna fino a cinque anni, ciò che, al lordo dell'abbuono di un terzo previsto per chi accede a questo rito, significa sentenze fino a sette anni e sei mesi di reclusione.

Non possiedo dati statistici precisi – il Governo potrà integrare o correggere le mie affermazioni – ma sulla base dei risultati della rivista pubblicata dal Ministero e di una certa esperienza giudiziaria posso dire, senza tema di andare troppo lontano dal vero, che oltre il 90 per cento delle sentenze sarà suscettibile di confluire in questo rito, forse anche un livello più alto.

Se combiniamo questo dato con la notevole dilatazione che ha assunto il giudizio abbreviato per effetto della legge n. 479 del 1999, possiamo dire che non si tratta più di un rito alternativo, ma di una alternativa al processo. Per questo dicevo che siamo arrivati al passaggio dai 99 gradi ai 100 di temperatura.

Che non si tratti di un rito alternativo, bensì di un'alternativa al processo, si ricava riflettendo un attimo su cosa significhino questi riti alternativi visti in filigrana.

Come scrisse un autore sin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, utilizzando l'esperienza dei Paesi anglosassoni, che questi riti conoscono da oltre un secolo, *plea bargaining* e *due process of law* configurano modelli processuali non diversi, ma opposti: il modello amministrativo l'uno, il modello processual-garantista l'altro. Nel primo modello, cioè quello del quale ci occupiamo, viene enfatizzata la necessità della difesa sociale; nel secondo – il cosiddetto giusto processo – viene enfatizzata la necessità delle garanzie giuridiche attraverso le quali la repressione deve necessariamente passare.

Il primo modello si basa sugli accertamenti della polizia o comunque dell'accusa, il secondo sulle prove. Il primo modello si preoccupa di minimizzare i costi giudiziari, il secondo di minimizzare gli errori giudiziari. Il primo modello ci dice che gli accertamenti della polizia o dell'accusa vanno creduti, il secondo che gli accertamenti vanno controllati. Il primo modello vive di accordi tra le parti, il secondo di conflitto tra le parti al fine di far emergere dal conflitto, e non dagli accordi, la possibile verità processuale.

Dico ciò non certo per esibizione di dottrina, ma per significare che oggi ci troviamo di fronte ad un paradosso. Dopo esserci impegnati per anni e per decenni per costruire un modello processuale il più possibile garantito, abbiamo elaborato un modello così sofisticato, così raffinato, così macchinoso, così complesso da dover dire che esso non è praticabile e, quindi, da essere costretti ad incoraggiare e utilizzare, attraverso la promessa di un vistoso sconto di pena, riti alternativi che – come dicevo – con questo volume non sono più tali, ma vere e proprie alternative al processo.

Che cosa avrebbe dovuto fare un legislatore saggio, a fronte di questa sempre meno tollerabile giustizia asimmetrica, per cui il modello eletto è prerogativa di pochissimi e per pagare il costo di questo modello si incanala tutto il resto in una giustizia negoziata? Un legislatore saggio avrebbe dovuto rendere più funzionale il modello garantito; essere attento alla ragionevole durata dei processi; monitorare la situazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 479, che ha dilatato notevolmente l'applicabi-

lità del giudizio abbreviato; esaminare la situazione della difesa dei non abbienti, che in questi riti viene particolarmente messa a prova; adottare interventi legislativi di tipo correttivo. Ma un legislatore saggio pare non abiti qui, perché si è scelta ancora una volta la strada facile dei saldi della giustizia, nella logica del condono che tante normative ha ispirato recentemente in quest'Aula.

Ci siamo trovati nell'incertezza di fronte a questo testo, perché in effetti non ci nascondiamo affatto l'esigenza di snellire la macchina giudiziaria e di consentire la celebrazione del maggior numero di processi. Infatti, il nostro atteggiamento, mio personale e come Gruppo, è stato all'inizio quello di collaborare per una razionalizzazione di questo istituto. Di concerto con relatore, Governo e maggioranza, in effetti alcune misure di razionalizzazione sono state introdotte, perché – vivaddio – allorché si rende pressoché fisiologica una sentenza negoziata, diventa sempre più difficile sostenere una situazione come quella vigente, in cui la sentenza esiste, irroga una pena, ma non fa stato, non accerta, non significa nulla quanto ai fatti che hanno giustificato la sentenza stessa.

Su questa linea, proprio per non penalizzare ulteriormente le persone offese, che da una dilatazione del rito negoziale vedrebbero aggravata la loro condizione di soggetti obbligati a ricominciare da capo l'*iter* processuale in sede civile per ottenere una riparazione dei danni sofferti, e quindi a fronte di una palese disarmonia, abbiamo proposto, e visto accogliere con apprezzamento, interventi che hanno reso la sentenza patteggiata idonea a far stato, come usa dirsi, quanto meno limitatamente. Essa, cioè, non ha la piena efficacia di una sentenza pronunciata in giudizio in seguito a contraddittorio, ma ha un'efficacia di accertamento quanto meno sui cardini minimi della vicenda: l'esistenza di un fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e l'antigiuridicità penale di quel fatto.

È una conquista notevole e – come dicevo – di questo va dato atto al relatore, al Governo e alla maggioranza che hanno accolto il suggerimento. Ci è parso positivo il fatto che, dilatandosi l'area di applicabilità di questo istituto, si dilatasse parallelamente l'area dei soggetti obbligati a rendere testimonianza *ex* articolo 197-*bis*, qualora la loro posizione di coimputati sia stata definita con sentenza *ex* articolo 444 del codice di procedura penale. Questo potenzia il contraddittorio, che è obiettivo meritevole di attenzione.

Ma cosa è successo dopo? Purtroppo, dopo un percorso in Commissione snodatosi con reciproca attenzione e disponibilità mentale ai suggerimenti dell'una e dell'altra parte, all'ultimo momento sono insorte alcune innovazioni che ci hanno trovato decisamente contrari: in particolare, un'ulteriore spinta, del tutto asistemica e irrazionale, a voler far confluire in questo rito di giustizia negoziale anche la delicatissima materia delle misure alternative alla detenzione.

Questo ci pare veramente inaccettabile, perché è in atto da anni la disputa se le misure alternative possano o debbano essere affidate al giudice della cognizione – e potrebbe anche essere accolta questa tesi, alla quale personalmente sono favorevole – ma non certo al giudice del patteg-

giamento, che nulla conosce della causa e quindi nulla può dire non solo sul fatto, del quale una sommaria visione può avere attraverso le carte, ma soprattutto sulla persona dell'autore, perché l'indagine non ha avuto quell'oggetto.

Si vengono esautorando totalmente i tribunali di sorveglianza in questo ambito, mentre li si mantiene operanti in tutti gli altri; si prescinde dalla presenza degli esperti che nel tribunale di sorveglianza operano giustificatamente, e qui non ci sono.

Inoltre, si prescinde dall'osservazione che è assolutamente impossibile in questo caso. Si costruisce cioè una sentenza patteggiata che deve, per inevitabile dettato di legge, contenere delle prescrizioni secondo le quali modulare le misure alternative e non si vede come il giudice del patteggiamento possa scegliere, selezionare, modellare queste prescrizioni.

Si prescinde dal fatto che i centri di servizio sociale per adulti, che l'ordinamento penitenziario espressamente prevede come accompagnatori e tutori delle misure, sono previsti alle dipendenze dei tribunali di sorveglianza e non, evidentemente, alle dipendenze del giudice della cognizione, né tantomeno del giudice del patteggiamento. A monte si affida a soggetti diversi la scelta delle prescrizioni; e a valle la valutazione se le stesse siano state osservate; se la prova abbia dato buon esito e tutta una serie di altre indicazioni asistematiche che rendono assolutamente non plausibile questo intervento finale.

Pertanto, il nostro atteggiamento, al momento, è perplesso, incerto, nel senso che alcune cose erano plausibili sin dall'origine, altre sono state aggiunte positivamente durante il percorso, altre ancora sono decisamente negative.

Valuteremo, in esito alla sorte che avranno i nostri suggerimenti emendativi, quale sarà l'atteggiamento finale del Gruppo. In ogni caso, resta il rammarico non dico per un'occasione persa, ma quantomeno per un'occasione non colta.

È come se tutto il nostro sforzo di costruire un modello processuale elaborato e raffinato fosse assimilabile a quello di chi ha passato la vita a raccogliere capolavori d'arte e poi, alla fine, deve dire che manca il personale e dunque bisogna accontentarsi di vederli sui libri d'arte. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Valentino, allorquando nel 1989 fu introdotto nel nostro Paese il nuovo sistema processuale e furono introdotti i riti alternativi si aprì una grande discussione, un grande dibattito, soprattutto in dottrina. Vi erano, come sempre, due tesi, che avevano ad oggetto il seguente problema: se i riti alternativi fossero compatibili o no con un sistema accusatorio, dato che in questo modo la prova non si formava più in dibattimento ma all'interno di una camera di consiglio, il processo veniva definito senza pubblicità e senza contraddittorio.

In realtà, a distanza di dieci anni, dobbiamo osservare che il dibattito ha mostrato in qualche modo la sua sterilità, perché in effetti il sistema dei riti alternativi ha mostrato una sua qualche efficacia e quindi – e giustamente, credo – ne è stato proposto un allargamento. È una proposta che consideriamo positivamente, nel senso che una volta valutata la positività dell'esperienza abbiamo potuto verificare che l'esiguità delle richieste avanzate portava ad un'efficacia assai ridotta.

Vedete, colleghi, dal 24 ottobre 1989 (data in cui entrò in vigore il nuovo codice) al 1993 i patteggiamenti sono stati circa 30.000 davanti al giudice per le indagini preliminari e circa 25.000 davanti al tribunale, contro i 203.330 rinvii a giudizio. Negli Stati Uniti d'America circa il 90 per cento dei procedimenti si conclude attraverso il meccanismo dei riti alternativi. Non potremmo certamente raggiungere questo livello, perché credo sia pericoloso per l'assetto istituzionale e processuale che abbiamo nella nostra storia; tuttavia, dobbiamo perseguire l'obiettivo per attenuare il grande carico di lavoro dei nostri tribunali e le difficoltà che essi incontrano.

La Corte costituzionale si è più volte incaricata di affrontare i problemi che questo nuovo istituto aveva posto. Tra le sue tante sentenze voglio ricordarne una soltanto, la n. 266 del 1992, nella quale si afferma che il vigente sistema processuale è caratterizzato da una spiccata tendenza a privilegiare i riti speciali e, tra essi, l'applicazione di pena concordata. Quindi, asseverando in qualche modo non solo la legittimità dell'istituto contro le eccezioni che venivano avanzate, ma anche dando una connotazione positiva dell'istituto assai prossima ai principi generali del nuovo sistema processuale.

Va anche detto a coloro che hanno problemi riguardo all'istituto in questione e soprattutto al suo allargamento, che ci troviamo di fronte ad un procedimento assolutamente garantito, soprattutto dopo le innovazioni che abbiamo posto in essere nella scorsa legislatura in tema di difensore d'ufficio, di gratuito patrocinio e di indagini difensive e, soprattutto, con l'introduzione della nuova connotazione dell'intervento da parte del giudice per cui la pena richiesta è comunque sottoposta alla valutazione di congruità da parte del giudice. Questa è un'ulteriore garanzia per il cittadino, come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990.

Ci troviamo quindi di fronte ad un istituto che ha dato prova di positività nell'attenuare il carico di lavoro dei tribunali e quindi, a questo punto, alla necessità di potenziarlo allargandone i confini.

Al Senato, abbiamo lavorato presso la Commissione giustizia affinché il disegno di legge pervenutoci dalla Camera fosse perfezionato, se così mi è consentito dire, nel senso di rafforzare le garanzie soprattutto nei confronti delle parti offese. Molte nostre osservazioni sono state già accolte e altre ancora mi auguro possano trovare attenzione e accoglimento da parte dell'Aula.

Per questo motivo seguiremo con grande attenzione e con grande rigore – come sempre – la discussione degli emendamenti. Ovviamente, il

nostro voto sarà condizionato dallo spazio che sarà concesso alle nostre osservazioni e ai nostri argomenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, sono stato da subito assolutamente contrario a questo disegno di legge e, pur essendo consapevole dell'avvenuta sua approvazione all'unanimità presso la Commissione giustizia della Camera, sono molto lieto che, stante l'adesione del prescritto numero di senatori, l'esame di tale provvedimento si svolga in Aula.

Il provvedimento in esame in realtà è tecnico ma, stravolgendo il processo, stravolgendo l'amministrazione della giustizia, investendo il problema sociale delle parti offese, diventa di straordinaria valenza politica.

Sono convinto che tutti i colleghi presenti, pur non tecnici di diritto, si renderanno conto della straordinaria novità esiziale che si vuole qui introdurre. Possono farlo con tranquilla trasversalità, perché il progetto di legge – lo ripeto – è stato approvato alla Camera all'unanimità. Successivamente, è stato molto peggiorato in Commissione giustizia ed esamineremo specificatamente questi peggioramenti in sede di valutazione degli emendamenti ad esso presentati.

Non soltanto siamo in presenza di una norma tecnicamente errata, non soltanto siamo in presenza di novità assolutamente errate, ma è esiziale – questo il punto fondamentale – proprio la filosofia sottesa al disegno di legge. Voglio discutere con i colleghi, voglio scontrarmi con eventuali oppositori, voglio contrapporre argomentare ad argomentare su questo punto di straordinaria importanza.

Il codice del 1989 entrò in vigore concedendo la possibilità di patteggiare in relazione ai reati minori, quelli che la dottrina con termine efficace ha sempre chiamato i reati bagatellari. Il disegno di legge in esame prevede invece la possibilità di patteggiare in relazione a reati gravissimi – come il tentato omicidio, lo stupro, la rapina, lo spaccio di stupefacenti aggravato, la concussione, la bancarotta fraudolenta e chi più ne ha più ne metta – diminuendo di un terzo la pena detentiva di cinque anni applicabile in concreto.

Non riesco a comprendere come forze politiche radicalmente contrarie, per ragioni che non condivido ma rispetto, all'applicazione dell'amnistia e del condono possano essere favorevoli alla messa a regime di un condono di fatto per reati gravissimi. Badate che l'amnistia e il condono sono un'ingiustizia per determinate ragioni che non ripercorrerò in questa sede, ma si tratta di un'ingiustizia *una tantum*; qui si mette a regime l'ingiustizia di consentire il patteggiamento e la riduzione di un terzo della pena per reati gravissimi.

Non riesco a comprendere – lo ripeto – come forze politiche che fanno dell'inflessibilità una bandiera, che affiggono manifesti contro l'amnistia e il condono, possano poi consentire l'applicazione di questo condono di fatto. Mi sembra, senza offesa, una schizofrenia comportamentale:

da un lato, si è puri e integerrimi, dall'altro, si consente a regime una diminuzione della pena per reati gravissimi.

A giustificazione di questa normativa si agita la bandiera dell'efficienza; siamo tutti sensibili all'efficienza processuale e siamo tutti consapevoli del fatto che la lentezza dei processi costituisce una gravissima pecca del nostro sistema, come hanno ricordato con alto ammonimento il Presidente della Repubblica e il procuratore generale della Cassazione. Ma è questa la soluzione giusta in nome dell'efficienza? È giusto, in nome dell'efficienza, indirizzarsi verso un'amministrazione della giustizia patteggiata, commerciale e negoziale rispetto a gravissimi reati?

Colleghi, in forza dell'esperienza, penso che questo sia un errore gravissimo. Il processo, che si vuole abbandonare in nome del negozio, del commercio e del patteggiamento, è un valore in sé. Il valore più alto del processo risiede nella tutela del contraddittorio; il contraddittorio non è principio sacrificabile in nome di alcun efficientismo fine a se stesso.

L'efficienza non può realizzarsi a discapito delle garanzie. La cultura delle garanzie è parte essenziale della cultura della giurisdizione: non c'è cultura del processo senza cultura delle garanzie.

Allora, attenzione, signori colleghi: attenzione a questo snodo fondamentale. Il processo non è solo accertamento probatorio, non è solo assolvere o condannare una persona: il processo è soprattutto un momento alto, sacro (scusatemi l'aggettivo, ma quando ci vuole ci vuole), in cui si tenta di ricucire la ferita inferta al patto sociale. Ogni anno rileggo qualche pagina di quella eccezionale rappresentazione del processo che è lo straordinario libro «I fratelli Karamazov». Consentitemi, cari colleghi: rileggetevi quelle pagine sul significato espiativo e ricompositivo della ferita, che è l'essenza del processo.

E non fatemi obiezioni sull'esperienza americana: una cultura, una tradizione e un diritto positivo diversi. Non dobbiamo mai dimenticarci che in America non esiste l'obbligatorietà della legge penale. Paragoniamo quindi cose tutt'affatto diverse.

Neppure obiettatemi l'efficienza, perché i rimedi veri per l'efficienza sono altri: sono innanzitutto giusta depenalizzazione, nuovo stile di motivazione delle sentenze. Non hanno senso sentenze di 1.500 o di 2.000 pagine: bisogna che ci sia sintesi nelle sentenze e che questa sintesi sia richiesta e imposta.

Occorre poi un aumento del numero dei magistrati, occorre accogliere la giusta proposta del presidente Caruso (come vedete, non sto affatto facendo un discorso di parte, bensì un discorso trasversale) di dotare i giudici di assistenti, figure che in qualsiasi Paese civile aiutano il giudice nella sua attività, mentre i nostri giudici tuttora ne sono privi. Occorre, infine, potenziare la rete informatica.

Ma se qualcuno dei colleghi avesse ancora dei dubbi, gli suggerisco di mettersi dalla parte della persona offesa. Dovete mettervi dalla parte della persona che, ad esempio, è scampata per miracolo ad un tentato omicidio, della vittima di una grave rapina, di una donna stuprata. E se cor-

rettamente vi siete messi da quella parte, come è giusto che facciate in prima battuta (perché comunque sempre, nel fatto processuale, dobbiamo metterci prima dalla parte del più debole e poi dall'altra parte), dovete assumervi la responsabilità – qui sì è una vera responsabilità politica, non una responsabilità tecnico-giuridica – di dire alla parte offesa di reati gravissimi: puoi startene a casa, il processo non si fa, l'imputato ha patteggiato.

Colleghi, se ve la sentite di assumervi questa responsabilità, di frustrare un'esigenza che non è di vendetta ma che è volta ad avere, attraverso un accertamento nel contraddittorio e con la partecipazione della persona offesa, una spiegazione di come il fatto è accaduto e una riconciliazione rispetto alla ferita ricevuta, se ve la sentite di rispondere con sincera coscienza a queste persone che possono starsene a casa perché il processo non si fa, allora potete votare a favore di questo provvedimento.

Siccome, però, sono convinto che siamo in una situazione che non vede contrapposti schieramenti ma solo lo scivolare, con questo disegno di legge, in un gravissimo errore, facendo appello – come sempre – alla coscienza e alla sensibilità di ogni singolo senatore, credo di poter concludere il mio intervento in discussione generale (riservandomi di entrare specificamente nel merito dei singoli problemi durante l'esame degli emendamenti) richiamando l'attenzione dell'Aula sull'importanza estrema del disegno di legge in esame e sull'importanza estrema che ad un provvedimento così esiziale si dica un no fermissimo soprattutto nell'interesse della parte offesa, che altrimenti rimarrebbe la sola, unica Cenerentola del nostro processo penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, effettivamente qualche perplessità era sorta quando è entrato in vigore il nuovo processo accusatorio in ordine a tutti i riti alternativi, ma in particolare al cosiddetto patteggiamento, cioè la condanna su richiesta delle parti. Oggi questo rito alternativo compie quattordici anni e non possiamo fare altro che dire che, in effetti, è stato l'unico al quale si è fatto un grande ricorso; l'unico rito che effettivamente ha avuto una grande influenza deflativa in ordine al processo ordinario.

A me pare che la modifica (bisognava fare dei cambiamenti, perché in materia processuale quattordici anni non sono pochi) che intende ampliare l'applicazione di questo rito a condanne che – tenuto conto del terzo e tenuto conto delle circostanze – non superino i cinque anni non è altro che estenderlo ad ulteriori reati, proprio per raggiungere un effettivo traguardo deflativo.

Non lo si può ritenere un vero e proprio condono, come ha sostenuto il collega Zancan, perché anche per quei reati che possono essere più gravi e possono teoricamente rientrare nella condanna su richiesta c'è pur sempre un equo apprezzamento del giudice. Certamente il tribunale, nell'ac-

cettare il patteggiamento avvenuto tra pubblico ministero e difensore, avrà pure un equo apprezzamento, un suo modo di considerare che per reati più gravi non si va al di sotto dei cinque anni; quindi, non si può ricorrere al patteggiamento, ma bisogna avere fiducia anche nell'equo apprezzamento del giudice.

Come ho anche detto in Commissione, non dovevamo perdere la grande occasione offertaci da questo provvedimento per stabilire finalmente qual è la natura di tale rito. Infatti, in tutti questi anni non se ne è mai chiarita definitivamente la natura. C'era chi diceva che si trattava di una sentenza equiparata ad una sentenza di condanna, ma non di una vera e propria sentenza di condanna. Poi vi era, ad esempio, la Corte dei conti che sosteneva trattarsi di una vera e propria sentenza di condanna. Alcune leggi speciali, come quelle in materia elettorale, parlavano di sentenza di condanna, mentre la Suprema corte ebbe più volte a dire che non si trattava di una vera e propria sentenza di condanna.

Quindi, se non altro questa legge ha avuto il grande pregio di porre finalmente una pietra sopra questa lunghissima discussione, sopra queste interpretazioni multiple, stabilendo definitivamente che non si tratta di sentenza di condanna. Non ha efficacia, come in precedenza, nei giudizi civili o amministrativi, mentre nei giudizi per le restituzioni e in quelli per il risarcimento del danno ha efficacia per quanto riguarda il solo condannato.

Ora, qualche difetto evidentemente ci sarà sempre e non potranno mai essere corretti tutti; però, in realtà, a me sembra che nella sostanza la legge porti ad un miglioramento dell'istituto, ad una maggiore efficacia deflativa e soprattutto alla chiarificazione della sua natura. (*Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ayala, che prenderà la parola avendo chiesto di intervenire prima del senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). La ringrazio molto, signor Presidente, e ringrazio anche il collega Cavallaro che mi ha ceduto il posto.

Prima di entrare nel merito di questo provvedimento, sul quale è già stato detto molto – e molto bene – da chi mi ha preceduto, colgo l'occasione per una riflessione.

Cosa abbiamo fatto, intanto in questa legislatura e poi, ricorderei, anche, quanto meno, nella precedente, in ordine al servizio giustizia? Certamente in questa legislatura nessuno potrà dire che il Parlamento non sia stato molto impegnato, in termini quantitativi sicuramente, nell'affrontare problemi attinenti alla questione giustizia. Molte ore di lavoro parlamentare nei due rami del Parlamento sono state dedicate alla legge sul falso in bilancio e a quella sulle rogatorie internazionali.

Per non parlare della legge Cirami, la cui inutilità, per la vicenda stessa che fu l'occasione per concepirla, è stata oggi conclamata dalla Corte di cassazione, con un conforto anche personale (per quel poco

che può valere), perché i colleghi ricorderanno che in quest'Aula, con argomentazioni evidentemente non infondate, prima ancora che quel disegno di legge diventasse legge, io dissi che, in base alle circostanze dedotte dalla difesa (che già conoscevamo) e in base al testo che si accingeva a diventar legge, quella stessa legge a quei processi non poteva essere applicata: così era prevedibile ragionevolmente, così altrettanto ragionevolmente è avvenuto.

Cosa in realtà, oltre questo, abbiamo dedicato a cercare di risolvere l'annosa questione della giustizia certamente più lenta d'Europa, quella italiana? Che mi risulti, nulla.

Allora, questo provvedimento, le cui caratteristiche peculiari sono già state illustrate da chi mi ha preceduto e quindi ripeterò assai sommariamente, attesta la certificazione del nostro fallimento di legislatori sul fronte della giustizia. Noi non siamo riusciti a far nulla per rendere il processo penale, che sempre deve rimanere la via maestra per l'accertamento della verità, non dico efficiente, che forse è già diventata una parola che sa quasi di lusso, ma ragionevolmente veloce.

Come avevo anticipato, faccio riferimento anche al lavoro della precedente legislatura, a scanso di vizi argomentativi segnati dall'appartenenza politica; tutti sappiamo, infatti, che quella della precedente legislatura era una maggioranza diversa.

Noi abbiamo inserito in questo «macchinario», già di per sé complicato, tutta una serie di novità, ispirate naturalmente ad esigenze e sensibilità fortemente garantiste, che lo hanno ulteriormente complicato, appesantito e reso quindi ancora più incredibilmente lento. Un fallimento. Non ho titolo per dare pagelle a nessuno (forse l'unica la posso dare a me stesso e non mi tiro fuori da tutto questo), ma il dato certo è che questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare sancisce questo fallimento.

Non parliamo di iniziative del Governo, perché, di quelle, sulla giustizia non se ne vedono, a parte il noto disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, che giace da mesi in Commissione giustizia al Senato e sul quale mi auguro riprenderemo presto i lavori; questo grande spirito riformatore viene annunciato nei *talk show* e nelle agenzie di stampa, ma non certamente nelle sedi istituzionali.

Questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare apre la giustizia italiana allo scenario più vasto possibile di una giustizia negoziata. Cioè, il potere dispositivo delle parti, che ha un suo ruolo (e guai se così non fosse!), è essenziale nel giudizio civile; viene mutuato da quel processo, dove gli interessi in gioco sono ben altri, e trasferito nel processo penale. Ciò avviene con una dilatazione potenzialmente eversiva della nostra tradizione processual-penalistica e anche istituzionale, se vogliamo usare una parola più forte.

I numeri infatti hanno un linguaggio inequivocabile e non v'è dubbio che se nell'elevazione ad una misura di pena concreta irrogata fino a cinque anni non sarà proprio il 90 per cento dei reati a rientrare (e quindi parlando di una tale cifra si pecca per eccesso), si tratta comunque di

un peccato veniale perché ad una percentuale di questo genere siamo sicuramente vicini.

Allora, cosa resta del processo penale? Potremo continuare a massacrarlo, come sicuramente sarà massacrato con nuove ipotesi garantiste, magari per favorire nuovi imputati con nomi e cognomi ben chiari e definiti, tanto di esso ci si avvarrà sempre meno, soprattutto da parte di chi si potrà permettere difese il cui costo certamente non potrà mai accomunare in situazioni di parità tutti i cittadini italiani che per una ragione o per l'altra dovessero incappare nelle maglie della giustizia.

Oggi si apre questa strada: noi stabiliamo che la giustizia penale italiana è una giustizia negoziale. Finisce tutta la tradizione giuridica di questo Paese, bella o non bella che sia (qualcuno giustamente si chiedeva perché le sentenze debbano essere motivate con centinaia o migliaia di pagine), con tutti i suoi limiti e i suoi difetti, ma anche con la sua grande nobiltà, e ci leghiamo le mani alla volontà – rispetto alla quale il giudice è quasi un arbitro freddo ed estraneo – dell'accordo, del compromesso tra l'accusa e la difesa.

Sono d'accordo in particolare con il collega Fassone e mi limito ad enunciare, allo stato, fortissime perplessità sul testo al nostro esame. Certo, qualcosa di buono vi è stato inserito, egli ha ragione; in particolare, il superamento di una sentenza che di fatto irrogava una pena, sia pure con modalità assai particolari, ma non si poteva ritenere avesse alcuna efficacia ad altri fini (penso soprattutto al risarcimento del danno), e quindi trascurava il ruolo della vittima del reato in maniera clamorosa. Un correttivo è stato introdotto e sicuramente su questa strada un passo avanti è stato fatto, non posso negarlo.

Vi sono poi altri aspetti che francamente convincono assai poco, ai quali sono legati anche alcuni degli emendamenti che abbiamo presentato; quindi, non intendo appesantire ulteriormente questo mio intervento, riservandomi di intrattenere i colleghi con tali altre osservazioni allorquando passeremo all'esame delle proposte emendative.

Quella che tuttavia ritengo debba rimanere ferma è la considerazione che dobbiamo darci una regolata – e se la deve dare soprattutto la maggioranza, per la semplice ragione che ha i numeri necessari – e cominciare a presentare in Parlamento disegni di legge realmente riformatori della giustizia di questo Paese, realmente finalizzati a principi di funzionalità e di garanzia (ci mancherebbe!).

Diversamente, se dobbiamo continuare con la presa d'atto del fallimento della legge sulle rogatorie (che aveva un obiettivo preciso, che non è certamente quello che riguarda la generalità dei cittadini), del fallimento oggi della legge Cirami (che aveva un obiettivo preciso, che non ha niente a che fare con la generalità dei cittadini), e inventarci magari un altro disegno di legge che riguarda un estremo ulteriore tentativo di andare oltre le rogatorie, oltre la Cirami, continueremo a massacrare la giustizia e poi saremo costretti a varare disegni di legge di questo tipo, che francamente fanno rabbrivire anche me, che non mi sono mai definito un giurista, bensì un arti-

giano del diritto. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, ovviamente intervenire nella discussione generale dopo tanti autorevoli colleghi rende le mie parole per gran parte scontate e forse iterative di concetti già espressi in maniera assai più brillante. Tuttavia, credo possa esserci l'occasione di una riflessione – mi auguro costruttiva, al tempo stesso doverosamente critica – in ordine non tanto o non soltanto al contenuto specifico del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, ma anche alla metodica dell'attività legislativa complessiva di cui esso è in qualche misura espressione.

Come già è stato ricordato, intanto dobbiamo dire e affermare che questo disegno di legge si colloca fuori dello schema generale del processo penale del 1989. Si può altrettanto sostenere che oramai il processo penale puro del 1989 è sostanzialmente un fortino assediato o, peggio, demolito per una gran parte, ma non c'è dubbio che, se pure si pensava di dare spazio ai cosiddetti riti alternativi, specificamente per il patteggiamento il legislatore del 1989 pensava ad un patteggiamento sulla pena, cioè a un istituto di circoscritta, chiara e nitida efficacia, e soprattutto pensava al patteggiamento stesso come mezzo per deflazionare procedimenti modesti.

Non a caso, era ancorato ai reati contravvenzionali e, comunque, in caso di reati che costituiscono delitto, ad una pena non superiore ai due anni. Basta scorrere il codice di merito per rendersi conto che sono pochissimi i reati che possono definirsi anche astrattamente gravi e che possono essere ricompresi nella fattispecie che può essere patteggiata – come si dice in gergo corrente – con una misura di pena di due anni.

Vi è sicuramente la considerazione di carattere generale che questi istituti, sebbene utili e funzionali a quell'accelerazione dei procedimenti di cui tutti noi ci occupiamo, non hanno dato il risultato sperato. Le percentuali di utilizzazione di questi istituti, vuoi del patteggiamento, vuoi della misura diversa – comunque simile sotto l'aspetto deflattivo – del rito abbreviato, dimostrano che non hanno completamente funzionato.

Se questa è la considerazione sulla quale sostanzialmente tutti siamo d'accordo (tutti l'abbiamo detto, anzi abbiamo detto che si pone il problema serio e reale di una revisione sistematica di questi istituti inserendoli non nella retorica del processo come momento della verità ordalica, ma in un contesto di rispetto delle garanzie), ciò comporta un ragionamento di carattere sistematico e complessivo.

Così invece non è; anzi, il paradosso è che, mentre da un lato si rifiuta l'applicazione, per ragioni puramente politiche e di propaganda, di misure clemenziali che dovrebbero essere applicate ad una residua frazione di una pena già completamente irrogata e scontata per una gran

parte, si finisce qui improvvisamente per largheggiare in misura rilevante su una pena che deve essere addirittura ancora interamente scontata; cioè, sostanzialmente, si finisce per mutare la sostanza dell'istituto del patteggiamento.

Il senatore Fassone ha già detto brillantemente che si parla di una giustizia negoziale vera e propria; a questo punto, non ci neghiamo anche ad un percorso che approdi ad una diversa natura dell'istituto, ma diciamo che esso va rivisto nelle sue fondamenta e soprattutto va coordinato con l'intero sistema tanto delle garanzie, quanto degli altri riti premiali.

Non è pensabile che, potendosi patteggiare una pena fino a cinque anni, ciò non abbia conseguenze anche sul rito abbreviato e sul rito abbreviato condizionato. Soprattutto, diciamo che l'intero sistema va rivisto sotto il profilo dell'applicazione delle cosiddette misure alternative alla detenzione, perché non ci possiamo nascondere che l'appetibilità di questo strumento sarà collegata non al patteggiamento di cinque anni di pena, perché nessuno patteggerà una pena detentiva, ma al patteggiamento previsto attraverso l'inserimento del comma 3-bis – se ben ricordo – dell'articolo 445 del codice di procedura penale, cioè la condizione di chiedere l'applicazione di misure alternative, quindi gli arresti domiciliari, la libertà condizionata e le altre forme richiamate dal testo, così come rassegnato nell'ultima fase di questo dibattito.

Tra l'altro, vi è l'ulteriore necessità di ripensare all'istituto complessivo dell'applicazione della pena e agire, anche e soprattutto, sulla pena; quindi, non più soltanto sulla negoziazione del processo, ma contestualmente sulla negoziazione sia del processo, sia della pena. Questo oggi non lo facciamo; anzi, facciamo un confuso passo avanti o indietro, che comporta due gravissimi rischi.

Cominciamo dal primo. Ho fatto una breve ricerca e mi pare di poter dire – spero mi si possa smentire – che dopo aver gridato tanto «al lupo, al lupo!» sotto il profilo della sicurezza dei cittadini, noi ipotizziamo un patteggiamento applicato allo spionaggio, che forse non è un reato attuale, e al tentato omicidio, punito con una pena base di dieci anni. Quindi, è ipotizzabile che, con la riduzione di pena di un terzo per l'applicazione del giudizio di equivalenza o prevalenza con le attenuanti generiche, si arrivi ad una pena di sei anni e quattro mesi e che, con la diminuzione del rito che noi proponiamo di introdurre, si arrivi ad una pena di quattro anni e otto mesi.

Credo che il tentato omicidio sia un reato di una certa gravità, non meno della violenza carnale, reato punito da tre a dieci anni, del peculato, reato punito da tre a dieci anni, o della concussione, reato punito da quattro a dodici anni. Si tratta cioè di reati che erano sottratti al patteggiamento ordinario e che ora rientrano tutti, perché nessuno di questi ricade nella esclusione oggettiva, circoscritta ai reati di mafia (peraltro in parte viene anche proposto di superare questa limitazione per ragioni che, sotto il profilo strettamente giuridico, possono essere meritevoli di accoglimento), nella possibilità di patteggiamento.

Resta il fatto che proponiamo di stravolgere il sistema punitivo, perché alla gran parte dei reati (ho controllato), salvo il sequestro di persona e l'omicidio vero e proprio, si può, partendo dalle pene edittali di base, tutte intorno ai dieci anni, applicare il sistema del patteggiamento.

Vengo ora al secondo rischio. Tutto ciò avviene senza che sia stato riformato un altro dei capisaldi fondamentali del dibattito sulla materia: l'effetto, il valore e la sostanza della sentenza di patteggiamento costituiscono o meno sentenza di condanna? Possiamo pensare che si possa patteggiare un tentato omicidio, una violenza carnale, senza patteggiare non più soltanto la pena, ma la potestà punitiva e quindi arrendersi allo Stato e dichiararsi condannati dallo Stato? Credo proprio di no.

Conseguentemente, possiamo pensare a reati così gravi patteggiati senza che le persone offese dai reati stessi abbiano il diritto di vedere nella medesima sede del patteggiamento tutelati la loro libertà, i loro diritti ed i loro interessi? Qui abbiamo già il caso odioso, che speravo e pensavo già in questa sede riformassimo, di reati meno gravi sotto il profilo sociale, come l'omicidio colposo, che certo non derivano da una condotta di volontà.

Tuttavia, il nostro codice a tutt'oggi impone l'iterazione dei procedimenti, impedisce altro che una semplice liquidazione di spese e rinvia ad una successiva fase la liquidazione del danno. Ma pensiamo quanto questo sia più grave quando proponiamo la stessa misura a colui che è stato vittima di un tentativo di omicidio o a colei che è stata vittima di violenza carnale?

Fra l'altro, anche questa è una delle misure che darà il senso della nostra condotta, e ad essa non possiamo non prestare attenzione. Da quest'Aula credo non possa venire un distratto assenso alle ragioni della rapidità del processo e della concisione, e quindi l'ammissione di una misura di questo genere, di un patteggiamento di un reato così grave, senza un'attenzione per le persone offese.

Queste le considerazioni per le quali il disegno di legge in esame complessivamente non ci convince, ci sembra disomogeneo, non inserito nel contesto della legislazione attuale, né, meno ancora, delle prospettive di omogeneità che dobbiamo dare non ad un eterno cantiere di grande riforma, ma ad una manutenzione straordinaria del processo penale che certamente si ispiri ai caratteri della concisione e della rapidità, ma anche a quelli di dispiegamento serio della potestà punitiva, senza il quale lo Stato non fa il processo penale per la sicurezza e la tutela dei cittadini, ma come forma di esaltazione della propria potestà.

Questo non ci interessa e quindi in questo momento dichiariamo la nostra forte perplessità sul contenuto del disegno di legge. Ci auguriamo che nel contesto del dibattito si possa cogliere lo spirito di alcuni dei nostri emendamenti che vanno in maniera piena nel senso che abbiamo indicato. Per la verità, ci augureremmo che la sorte di questo disegno di legge fosse quella del rinvio in Commissione, per un più ampio e più articolato riassetto dell'intera materia. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice Bonfietti).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione, per la verità, non mi sembra abbia disconosciuto o comunque non condiviso alcune linee fondamentali del disegno di legge in discussione.

Certo, quella che viene rivolta al cosiddetto patteggiamento, vale a dire all'esaltazione, che con questo disegno di legge certamente viene fatta, del potere dispositivo delle parti, è una critica di fondo che riguarda la stessa esistenza del patteggiamento.

Realisticamente vorrei ricordare a tutti (peraltro, gli stessi oratori che hanno sottolineato questo punto lo hanno lealmente riconosciuto) che ormai le perplessità, inizialmente molto forti, che riguardavano l'introduzione di questo rito speciale nel nuovo codice di procedura penale (ormai non più tanto nuovo, considerato che sono passati oltre dieci anni), nel tempo sono divenute sempre meno forti.

Ciò è avvenuto non tanto perché è stato più accettato di quanto lo fosse all'inizio il principio accusatorio o meglio dispositivo delle parti, quanto perché realisticamente ci si è resi conto che questo rito speciale era realmente uno dei pochi riti speciali deflativi che riuscivano in qualche modo a far sopravvivere la giustizia italiana in una situazione in cui a stento – a mio avviso – si può parlare di sopravvivenza, perché tutti sappiamo quanto sia profonda in questo momento la crisi, quanto lunghi siano i procedimenti, come sia più facile arrivare alla prescrizione per molti fatti piuttosto che ad una condanna o ad un'assoluzione definitiva.

Questo spiega anche perché su questo disegno di legge, per lo meno nelle linee generali, da quel che mi risulta è stato espresso un parere favorevole anche da soggetti che applicano il diritto: mi risulta, infatti, che anche nella magistratura italiana questo disegno di legge è considerato utile, in quanto, per l'appunto, può operare un'ulteriore deflazione dei processi.

Qualcuno si è meravigliato per il fatto che questo discorso fosse portato avanti da coloro che, appartenendo a raggruppamenti politici non favorevoli al condono, sostengono, viceversa, o condividono con l'opposizione – direi meglio – linee di allargamento del rito del patteggiamento, ma non ne comprendo la ragione. Perché sorprendersi? Sono due cose completamente diverse. È la stessa ragione del patteggiamento che ci porta ad essere favorevoli ad una misura che è cosa ben diversa dalla clemenza: con questo non voglio dire che mi schiero tra coloro che sono contrari all'atto di clemenza, ma solo che non c'è alcuna contraddizione. La clemenza è tale; l'atteggiamento realistico che ha fatto introdurre questo istituto nell'ordinamento italiano, e che oggi ne incoraggia la dilatazione, è un atto di realismo politico-giudiziario che esalta un congegno, un meccanismo che ha prodotto buoni risultati, per lo meno per quanto concerne la deflazione.

Ha dato anche dei buoni risultati perché in molti casi finisce, perlomeno, con l'aver il riconoscimento della responsabilità e una pena sia

pure alternativa o sostitutiva rispetto a quella prescrizione che invece ha costituito negli ultimi anni non dico la formula principale, ma certamente una delle formule principali del processo italiano.

Tutte queste ragioni, ripeto, realisticamente sono espresse relativamente a questo disegno di legge anche da parte di coloro che in linea di principio vorrebbero un processo in cui non vi sia il potere dispositivo delle parti, ma una sacralità del procedimento che poi resta sulla carta ed è formale in moltissimi procedimenti, come è stato detto da coloro che criticavano l'introduzione del codice di rito accusatorio. Molto spesso questa soddisfazione resta soltanto a quei pochi che possono difendersi bene e non a quei molti che non possono farlo.

Da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, le critiche non sono accettabili, perché si muovono nella direzione opposta a quella che dovrebbero invece seguire.

Alcune critiche più specifiche meritano grande attenzione e la otterranno in sede di esame degli emendamenti. Posso dire anzi sin d'ora che alcuni degli emendamenti presentati sono suscettibili, a mio avviso, di apprezzamento e anche di parere favorevole.

Qual è la vera disposizione che crea difficoltà, da quanto ho sentito soprattutto da parte del collega Fassone e di altri che sono intervenuti? Non tanto l'accettare in linea di principio che il giudice del dibattimento applichi oggi pene sostitutive e meccanismi che appartengono all'esecuzione, ma che forse possono essere trasferiti al giudice della decisione.

Si è detto che forse sarebbe il momento di semplificare il procedimento penale per ottenere una semplificazione seria del processo. Su questo piano condivido ciò che ha detto il collega Ayala, cioè che è tempo di attuare riforme coraggiose e sostanziali; e mi auguro che saremo presto in grado di farlo. La difficoltà è invece nell'affidare al giudice del rito speciale, della pena concordata tra le parti, questa valutazione.

Se il discorso viene fatto dogmaticamente, in astratto, in linea di principio, scolasticamente e scientificamente riconosco onestamente che ha la sua valenza. Se invece lo caliamo nella realtà dell'applicazione del diritto, con grande onestà dico che queste perplessità possono e debbono essere superate. Mi permetto di fare un esempio concreto.

Cosa avviene oggi a proposito della cosiddetta applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale? Esaminiamo tutte le ipotesi in cui è trascorso un certo numero di anni da quando è stato commesso il fatto. Tutti sappiamo per esperienza – molti di noi sono avvocati o sono stati magistrati e sono quindi attenti a questi fenomeni – che oggi l'unica valutazione che viene fatta è quella di verificare se negli anni trascorsi dal momento della commissione del reato alla condanna definitiva si è riscontrato un comportamento, risultante da atti e documenti, da cui si possa desumere chiaramente che non c'è quella situazione di pericolosità che impedisce l'affidamento in prova al servizio sociale.

Ebbene, voi pensate veramente – questo è il discorso – che noi possiamo ritenere – fuori del piano culturale, astratto e ipotetico – un'obiezione forte, che ci impedisce di incoraggiare e ottenere, in questa ipotesi

attraverso il patteggiamento, l'applicazione di un istituto da parte del giudice del patteggiamento, che potrà non solo incoraggiare ma anche togliere lavoro al tribunale di sorveglianza e alle cancellerie? Abbiamo di fatto la traduzione in norma di un comportamento reale sul quale nessuno ha critiche da muovere.

Spero che la mia seconda argomentazione possa rimuovere le difficoltà che sono state rappresentate. Ho notato che vi è il tentativo, attraverso gli emendamenti, di fare in modo che non sia pacifica e immotivata l'adesione del giudice al patteggiamento, nell'ipotesi di misure sostitutive o di affidamento in prova al servizio sociale, senza cioè la possibilità concreta di esaminare alcunché.

Ritengo di poter dire – e sono certo che il Governo è favorevole – che quando saranno esaminati gli emendamenti non potrà essere negata l'evidente opportunità di dare il tempo di produrre documenti, di prevedere cioè che il giudice del patteggiamento possa giudicare in base alla documentazione utile. Comprendo perfettamente che il giudice del dibattimento è colui che meno legittimamente può dare direttive e impartire le prescrizioni che devono poi costituire la materia sostanziale dell'affidamento in prova.

Credo che questo problema sarà risolto e chiarito – lo anticipo sin d'ora – in sede di illustrazione degli emendamenti. Il relatore non potrà non prevedere che restino inalterati, su questo piano, il potere del tribunale di sorveglianza, il potere di revoca successiva e quello di dettare le prescrizioni e gli atti utili ad integrare la decisione minima e fondamentale del giudice del dibattimento affinché, valutata la condotta sulla base di documenti concreti, si possa legittimamente avere la presunzione che l'affidamento in prova sia sufficiente per raggiungere gli scopi di prevenzione speciale che la legge penale si ripromette.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Valentino, colgo l'occasione per salutare il ministro Castelli, la cui presenza è molto gradita.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la presenza del ministro Castelli mi lusinga. Credo che il senatore Ziccone, nel suo intervento in replica, abbia puntualmente risposto a tutte le critiche e agli interrogativi posti dai colleghi che mi hanno preceduto.

Debbo rilevare che il disegno di legge, condiviso alla Camera dei deputati da tutti i Gruppi e approvato con facilità, incontra in questa sede considerazioni che meritano una risposta. Devo ricordare, peraltro, che il disegno di legge è firmato da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione, a riprova del fatto che certe esigenze di attenzione nei confronti di taluni istituti sono avvertite da tutti.

Debbo replicare – e mi spiace che non sia presente – al senatore Ayala, il quale ha parlato in termini catastrofici di fallimento della giustizia e ha detto di essere contrario alla giustizia negoziale.

È una considerazione nella quale coinvolge, peraltro, anche le vecchie maggioranze, bisogna dargliene atto. È uno sfogo apprezzabile come tale, ma che certamente confligge con l'esigenza introdotta da questo processo. Questo, infatti, intende proprio intervenire sulla complessa problematica della giustizia penale, la quale è gravata in maniera sensibile; quindi, l'esigenza deflativa va considerata in termini realistici, nell'attesa, beninteso, di una riforma più organica alla quale il Governo certamente non si sottrarrà, così come ai programmi e alle iniziative che sono state avviate. Intanto, però, dobbiamo confrontarci con la realtà di ogni giorno.

Il patteggiamento è un istituto che ormai nel nostro codice sussiste da oltre dieci anni; di conseguenza, la cultura negoziale, così criticamente ed enfaticamente trattata dal collega Ayala, è ormai un'espressione della cultura del processo penale. Ci siamo abituati al cosiddetto patteggiamento, alla pena concordata.

Nel momento in cui il processo diventa il processo delle parti, queste ultime si confrontano, discutono e valutano l'opportunità di non accedere alla macchina complessa del processo penale, ma di immaginare una soluzione che tuteli la collettività, giacché una sanzione viene comminata e nello stesso tempo non aggrava il carico con il quale sistematicamente la giustizia si deve confrontare.

Vedete, signori, se facessimo l'elenco delle azioni penali che non vengono esercitate proprio perché il numero sensibile dei processi non lo consente, delle prescrizioni che fatalmente concludono tante vicende processuali, ci renderemmo conto che istituti come questi sono auspicati.

E non posso nemmeno condividere – lo dico con grande rispetto – l'intervento del collega Zancan, il quale ha fatto dei paragoni che mi pare non siano assolutamente conferenti con la materia che oggi trattiamo. Egli ha detto che una maggioranza e un Governo che assumono un atteggiamento critico nei confronti di provvedimenti clemenziali poi agevolano forme di giustizia negoziale. Sono cose completamente diverse.

Ma tanto è vero che si avverte l'esigenza di conferire un'organicità particolare a questo tipo di interventi e non si intende assolutamente turbare la coscienza collettiva che taluni reati sono esclusi. Vi sono delle esclusioni oggettive: non tutti possono accedere al patteggiamento, e l'esclusione non riguarda soltanto l'entità della pena, per cui in base ai calcoli e ai giudizi di comparazione le sanzioni contenute nei cinque anni sono comunque patteggiabili; assolutamente no.

Vi sono esclusioni oggettive che riguardano taluni soggetti per le loro prerogative e i loro precedenti e che riguardano taluni reati particolarmente gravi respinti dalla coscienza collettiva. Nessuna possibilità di patteggiamento, nessuna possibilità di trattativa o di negozio con gli autori di alcune condotte illecite! È cosa diversa, invece, patteggiare, trovare una soluzione per reati che, pur offendendo la coscienza collettiva, comunque si traducono in una sanzione sensibile che immediatamente l'imputato deve scontare.

L'altro punto controverso oggetto di discussione, trattato peraltro con grande garbo dal collega Fassone, al quale ha replicato il senatore Ziccone, è quello afferente la possibilità di beneficiare di una sanzione alternativa, all'esito del patteggiamento, della trattativa con l'accusa. La trattativa è una trattativa (soffermiamoci un attimo su questa espressione): non è che il pubblico ministero sia obbligato ad accedere alla prospettazione che l'altra parte del processo gli rassegna, assolutamente no.

Nel momento in cui si valuta di poter accedere alla proposta con la quale si richiede la sanzione alternativa, evidentemente si sono esaminate tutte quelle congrue o comunque conferenti documentazioni, tutte quelle ragioni che vengono portate a conforto della propria proposta. Io credo che nessun pubblico ministero potrà mai dare il suo assenso ad una proposta di affidamento in prova al servizio sociale se non c'è un lavoro, se non c'è un domicilio, se non ci sono tutte quelle condizioni che giustificano la concessione di una sanzione di questo genere, che pur sempre sanzione rimane.

È altrettanto vero che il giudice della cognizione potrebbe, all'esito del dibattimento, ritenere applicabile la pena prospettata da una delle parti, ma se ciò farà, certamente avrà tenuto nel debito conto il ruolo processuale, nonché tutte le altre ragioni che prima indicavo.

E allora, signori, se questa è la realtà delle cose, non vedo francamente perché si debba capovolgere il giudizio che unanimemente la Camera dei deputati espresse, qual è la ragione per la quale bisogna assumere adesso un atteggiamento così restio a considerare una proposta che incide in termini positivi nel processo penale, deflaziona sensibilmente un carico sempre più opprimente, consente alle parti di dialogare, impone l'immediata esecuzione della sanzione.

Sono tutte ragioni che militano a sostegno del disegno di legge che oggi si discute, per cui il Governo confida che celermente possa essere portata a conclusione questa iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario di Stato, onorevole Valentino, e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 3-00531 del 3 luglio 2002 al Ministro dell'ambiente, concernente la costruzione dell'inceneritore nel comune di Acerra, in provincia di Napoli. Questa interrogazione,

che tra l'altro poneva il problema della necessità di una nuova relazione di valutazione di impatto ambientale, non ha ancora avuto risposta.

Ho presentato nella giornata odierna una nuova interrogazione per chiedere chiarimenti, alla luce dei fatti delle ultime ore, e cioè l'inizio dei lavori di costruzione dell'inceneritore nonostante vi siano notevoli problemi anche di ordine pubblico in quella cittadina, con un presidio presso il sito individuato per la costruzione dell'inceneritore.

Chiedo perciò che il Ministro venga con urgenza a riferire sulla vicenda, che riguarda un territorio vasto, dalle notevoli implicazioni sociali e di ordine pubblico.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta e si farà carico di sollecitare il Governo a rispondere alle interrogazioni da lei presentate.

PASCARELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, vorrei ricordare che oggi si è verificato un altro incidente sul lavoro che ha riguardato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Questo a pochi giorni dal sacrificio di Simone Renoglio, morto alle porte di Roma.

L'incidente odierno, in cui ha perso la vita Simone Mazzi, avvenuto vicino ad Arezzo, si è verificato verosimilmente (sta indagando la magistratura) per la rottura di un cavo della gru del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il 23 gennaio scorso ho presentato l'interrogazione 3-00819, in cui evidenziavo la rilevanza degli incidenti che hanno riguardato il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Chiedo quindi a lei, signor Presidente, una sollecitazione al Ministro per una rapida risposta in Aula a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Pascarella, la Presidenza si associa al cordoglio, prende atto di quanto da lei dichiarato e solleciterà la risposta alla sua interrogazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 29 gennaio 2003**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela (1910) (*Relazione orale*).

III. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee della politica estera italiana (alle ore 15).

IV. Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio di giustizia tributaria (*Votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*).

V. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Ratifiche di accordi internazionali.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000 (1442).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 (1528) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (366).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998 (1688).

6. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL - effettuato a Roma il 22 marzo 1999 (1755).

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 (1172).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma,
della Costituzione (1094)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

2. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni od enti pubblici statali continuano ad essere disciplinati anche dalla legge dello Stato.

EMENDAMENTI

1.100

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.101

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai componenti di organi costituzionali e agli appartenenti ad enti pubblici statali si applica per la titolarità dell'incarico e il suo svolgimento la legge statale».

1.102

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

EMENDAMENTI

2.2

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) non operatività delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità medesima entro un termine che le leggi regionali fissano in un intervallo compreso tra due e sei mesi anteriori alla data di scadenza ordinaria del Consiglio regionale o, qualora eletti, del Presidente della Giunta o della Giunta regionale, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato del candidato.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio o, qualora eletti, di cessazione anticipata dalla carica di Presidente della Giunta o componente della Giunta regionale, la causa di ineleggibilità deve essere rimossa entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento od al verificarsi della cessazione dalla carica».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;».

2.100

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo i princìpi stabiliti nel proprio statuto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre posizioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

f) fissazione di un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

EMENDAMENTI

3.100

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in caso di conflitto» aggiungere le seguenti: «tra gli interessi privati dell'eletto e gli interessi generali inerenti la carica elettiva, ovvero di conflitto».

3.200

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: "posizioni" con la seguente: "situazioni" e la parola: "situazioni" con la seguente: "condizioni".

3.101

BOSCETTO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza del criterio dell'accertamento di responsabilità con sentenza passata in giudicato nel giudizio civile o amministrativo che ha dato origine alla lite».

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione a soggetto terzo della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei componenti dei Consigli regionali, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi».

3.102

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo.

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo i principi stabiliti nel proprio statuto».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 4.****Approvato con emendamento**

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. La Regione, nel caso in cui adotti l'ipotesi, prevista in via dero-

gatoria dall'articolo 122 della Costituzione, di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, deve prevedere termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) previsione della eventuale limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente della Giunta regionale eletto direttamente;

d) divieto di mandato imperativo.

EMENDAMENTI

4.100

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «e dei consiglieri regionali» aggiungere le seguenti: «ed il loro numero».

4.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «seguenti principi fondamentali» aggiungere le seguenti: «e della forma di governo prescelta».

4.101

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.102

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la rappresentanza» con le seguenti: «un'adeguata rappresentanza».

4.103

MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 4.103

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.104

PASTORE

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Previsione, nel caso in cui la Regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;».

4.105

BOSCETTO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione dell'esonero dalla presentazione di sottoscrizioni a sostegno di liste o di candidature per i partiti, movimenti o gruppi politici che abbiano una quota di propri rappresentanti in Parlamento o nel Consiglio regionale».

4.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) esclusione dall'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati per i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare.».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**CAPO II****Art. 5.****Approvato**

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.1094. Emendam. 3.100, Villone e Bassanini	211	210	002	084	124	106	RESP.
2	NOM.	DDL 1094. Em. 3.101, Boscetto	205	204	008	116	080	103	APPR.
3	NOM.	DDL 1094. Em. 3.2, Turrone e altri	200	197	002	077	118	099	RESP.
4	NOM.	DDL 1094. Votazione finale	213	212	006	130	076	107	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
AGOLIATI ANTONIO	C	F	C	F
AGONI SERGIO	C	F	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	C	F
ANDREOTTI GIULIO	A	A	A	A
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	F		F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C		C
BALBONI ALBERTO	C	F	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	C	F	C
BARELLI PAOLO	C	F	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	F	C	F
BASSANINI FRANCO	F	C	F	
BASSO MARCELLO	M	M	M	M
BASTIANONI STEFANO	F	C	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO				C
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	F	C
BATTISTI ALESSANDRO	F	C	F	C
BEDIN TINO	F	C	F	C
BERGAMO UGO	C	F	C	F
BETTA MAURO	F	C		A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	
BIANCONI LAURA	C	F	C	F
BOBBIO LUIGI		F	C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	F		F
BONATESTA MICHELE	C	F	C	F
BONAVITA MASSIMO	F	C	F	C

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BONFIETTI DARIA	F	C	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	C	F
BOREA LEONZIO				F
BOSCETTO GABRIELE	C	F	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	C	F	C
BRUTTI MASSIMO				C
BRUTTI PAOLO	F	C	F	C
BUCCIERO ETTORE				F
BUDIN MILOS	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	F	C	F	C
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C		C	F
CALVI GUIDO	F	C	F	
CAMBURSANO RENATO	F	C	F	C
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	C	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	C
CARRARA VALERIO	C	F	C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	A	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	F	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F	C	F	
CENTARO ROBERTO	C			F
CHERCHI PIETRO	C	F	C	F
CHINCARINI UMBERTO	C	A	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	C	F	C
CICCANTI AMEDEO	C	F	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	C	F
COLETTI TOMMASO	F	C		

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
COLLINO GIOVANNI	C		C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	C	F	C	F
CORRADO ANDREA	C	F	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	F
COVIELLO ROMUALDO	F	C	F	C
COZZOLINO CARMINE	C	F	C	F
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	F	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F			C
D'AMBROSIO ALFREDO	C	F	C	F
D'AMICO NATALE	F	C		C
DANIELI FRANCO	M	M	M	M
DANIELI PAOLO				F
DANZI CORRADO	C	F	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	F	C	F	C
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	C	F	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F	C	F	F
DEMASI VINCENZO	C	F	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	A	F	A
DE PETRIS LOREDANA				C
DE RIGO WALTER	C	F	C	F
DETTORI BRUNO	F	C	F	C
DE ZULUETA CAYETANA	M	M	M	M

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	F	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	C	F
DONATI ANNA				C
D'ONOFRIO FRANCESCO				F
EUFEMI MAURIZIO	C		F	F
FABBRI LUIGI	C	F	C	F
FABRIS MAURO	F	C		C
FALCIER LUCIANO	C	F	C	F
FALOMI ANTONIO				C
FASOLINO GAETANO	C	F	C	F
FASSONE ELVIO	F	C	F	C
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO		F	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	F	C	F	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	F
FLAMMIA ANGELO	F	C	F	C
FLORINO MICHELE	C	F	C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	F		F
FORMISANO ANIELLO	F	C	F	C
FORTE MICHELE	C	F	C	F
FRANCO PAOLO	C	A	C	F
FRANCO VITTORIA	F	C	F	C
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M
GAGLIONE ANTONIO	M	M	M	M
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	F	C
GASBARRI MARIO	F	C	F	C
GENTILE ANTONIO	C	F	C	F
GIARETTA PAOLO	F	C	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	C	F	
GIRFATTI ANTONIO	M	M	M	M

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	F
GRECO MARIO	M	M	M	M
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	C	F
GRUOSSO VITO	F	C	F	C
GUASTI VITTORIO	C	F	C	F
GUBERT RENZO	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	M	M	M	M
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	C	F
IERVOLIND ANTONIO	C	F		F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	C	F
IZZO COSIMO	C	F	C	F
LABELLARTE GERARDO				C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	C	F	C
LAURO SALVATORE	C	F	C	F
LIGUORI ETTORE	F	C	F	C
LONGHI ALEANDRO	F	C	F	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA	F	C		
MAGRI GIANLUIGI	C	F	C	F
MAINARDI GUIDO	C	F	C	F
MALABARBA LUIGI	F	C	F	C
MALAN LUCIO	C	F	C	F
MANCINO NICOLA	F	C	F	C
MANFREDI LUIGI	C	F	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	C	F	
MARINO LUIGI	F	C	F	C
MARITATI ALBERTO	F	C	F	C

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MARTONE FRANCESCO				C
MASCIONI GIUSEPPE	F	C	F	C
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	C	F
MELELEO SALVATORE	C	F	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	F
MICHELINI RENZO	F	A	F	A
MINARDO RICCARDO	C	F		F
MODICA LUCIANO	F	C	F	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	F	
MONTALBANO ACCURSIO	F	C	F	
MONTI CESARINO	C	A		F
MONTICONE ALBERTO	F	C	F	C
MONTINO ESTERINO	F	C	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C	F	C
MORO FRANCESCO	C		C	F
MORRA CARMELO	C	F	C	F
MUGNAI FRANCO	C	F	C	F
MULAS GIUSEPPE	M	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C	F	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	C	F
NOVI EMIDDIO	C	F	C	F
OCCHETTO ACHILLE	F	C	F	C
OGNIBENE LIBORIO	C	F	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA				C
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	C	F	C
PALOMBO MARIO	M	M	M	M
PASCARELLA GAETANO	F	C	F	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	C	F
PASQUINI GIANCARLO	F	C	F	C
PASTORE ANDREA	C	F	C	F

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	C	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	F	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO				F
PELLICINI PIERO	M	M	M	M
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	C	F
PESSINA VITTORIO	C	F	C	F
PETERLINI OSKAR				A
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	F	
PIANETTA ENRICO	C	F	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	F	C
PICCIONI LORENZO	C	F	C	F
PILONI ORNELLA	F	C	F	C
PIROVANO ETTORE	C	F	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	C	F	C
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	C	F
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	F	C	F
RIGONI ANDREA	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	C	F	C
RIZZI ENRICO	M	M	M	M
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	A	A	A
RONCONI MAURIZIO	C	F	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE			C	F
SALERNO ROBERTO				F
SALINI ROCCO	C	F	C	F
SALZANO FRANCESCO	C	F	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	F	C	F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
SCARABOSIO ALDO	C	F	C	F
SCOTTI LUIGI	C	F	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	C	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	C	F
SODANO TOMMASO				C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	F	C
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	C	F
STANISCI ROSA	F	C	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	F
SUDANO DOMENICO	C	F	C	F
TAROLLI IVO	C	F	C	F
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	C	F
TESSITORE FULVIO	F	C	F	C
TIRELLI FRANCESCO	C	M	C	F
TOFANI ORESTE	C	F	C	F
TOGNI LIVIO	F	C	F	
TOIA PATRIZIA	F	C	F	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	
TONINI GIORGIO	F	C	F	C
TRAVAGLIA SERGIO	C	F	C	F
TREDESE FLAVIO	C	F	C	F
TREMATERRA GINO	C	F	C	F
TUNIS GIANFRANCO	C	F		F
TURCI LANFRANCO	F	C	F	C
TURRONI SAURO	F	C	F	C
ULIVI ROBERTO	C	F	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	C	F
VALLONE GIUSEPPE	F			C
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M

Seduta N. 0317 del 28-01-2003 Pagina 9

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	F	C
VICINI ANTONIO	F	C	F	C
VILLONE MASSIMO	F	C	F	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	F	C
VITALI WALTER	F	C	F	C
VIVIANI LUIGI				C
VIZZINI CARLO	C	F	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	C	F
ZICCONI GUIDO	C	F	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	C	F

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta ed altri

Separazione delle carriere dei magistrati (1536)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost.

(assegnato in data **28/01/03**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 febbraio 2003.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme di organizzazione del Ministero della salute (n. 170).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 27 febbraio 2003. La 1^a e la 5^a Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enrico Garaci a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 58).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 8 gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni – con allegati i bilanci di previsione per il 2001, i conti consuntivi per il 2000 e le relative piante organiche – sull'attività svolta nel 2001 dai seguenti enti:

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP);

Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPS).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11^a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa all'inconveniente aereo avvenuto l'8 febbraio 2002 in località Aeroporto di Roma Fiumicino.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 21 gennaio 2003, ha trasmesso la comunicazione concernente la nomina del dottor Aldo Cosentino a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (n. 49).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che con interpellanza del 25 giugno 2002 (2-00198) si esponeva che la Procura della Repubblica di Firenze ha avviato nel febbraio 2002 una complessa indagine volta ad accertare se, presso il Tribunale di quella città, taluni acquisti all'asta di beni immobili di cospicuo valore siano avvenuti utilizzando mezzi finanziaria di provenienza illecita (articolo 648-ter codice penale);

che l'inchiesta, illustrata nell'interpellanza citata, aveva preso le mosse da una denuncia presentata da un agricoltore del Mugello a cui è stata venduta l'azienda agricola all'asta giudiziaria presso il Tribunale di Firenze e che la stampa locale aveva dato spazio alla notizia di tale vendita, aggiungendo che le sospette ipotesi di riciclaggio al Tribunale di Firenze potrebbero coinvolgere esponenti di gruppi criminali calabresi;

che successivamente è emerso che gli acquirenti, due sedicenti agricoltori di Lamezia Terme, recano lo stesso cognome di una nota cosca mafiosa della suddetta cittadina calabrese;

che ad oltre 13 mesi dalla presentazione della denuncia non è dato di sapere quali siano gli esiti delle indagini preliminari, ancorchè i termini stiano per scadere;

che nessuna iniziativa risulta essere stata presa dalla Procura della Repubblica di Firenze a tutela delle ragioni della persona offesa Tagliaferri Pietro, l'agricoltore del Mugello, e della sua famiglia;

che è imminente l'esecuzione di sfratto contro Tagliaferri che corre il serio pericolo di perdere definitivamente tutta la sua proprietà;

che tale inerzia dell'Autorità giudiziaria, vista la gravità dei fatti, non appare giustificata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi fatti che esigono attento e tempestivo esame;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno disporre ispezione presso la Procura della Repubblica di Firenze per accertare se l'operato di tale ufficio sia finalizzato al tempestivo e corretto esercizio dell'azione penale, nonché per accertare se fosse obbligo dell'ufficio assumere misure cautelari e preventive a tutela delle persone offese;

se il Ministro dell'interno abbia allo studio specifiche misure di contrasto contro il fenomeno del riciclaggio mediante le aste giudiziarie, alla luce della relazione del Viminale sulla sicurezza in Italia nel 2001, presentata in Parlamento nel novembre 2002, da cui emerge che la criminalità organizzata investe in Toscana.

(2-00295)

COLETTI, DATO, PASTORE, D'AMBROSIO, CARELLA, VISERTA COSTANTINI, ZAPPACOSTA, DETTORI, VERALDI, DEL TURCO, MORRA, LIGUORI, LAURIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nei giorni scorsi si è verificato un violento nubifragio che ha colpito duramente le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia, ed in particolare le Province di Chieti, di Pescara e di Foggia;

che a seguito dell'evento climatico le Regioni hanno subito gravissimi danni, in particolare alle strade, ai ponti ed alle strutture produttive, con conseguente difficoltà nelle comunicazioni fra i vari centri abitati delle Regioni;

che i Presidenti delle Regioni hanno chiesto lo stato di calamità naturale e di emergenza, al fine di ottenere aiuti dal Governo centrale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di riconoscere lo stato di calamità naturale e di emergenza per le Regioni interessate;

se non si ritenga, altresì, di esaminare, in tempi rapidi, la possibilità di concedere alle realtà regionali un sostegno finanziario per far fronte al ripristino delle strutture ed infrastrutture danneggiate dall'evento calamitoso.

(2-00296)

Interrogazioni

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che nel Comune di Quarto (Napoli) furono acquistati dalla Protezione Civile 174 alloggi da assegnare ai cittadini di Pozzuoli colpiti dal fenomeno del bradisismo;

che gli alloggi predetti, acquistati per far fronte all'emergenza abitativa nell'Area Flegrea, hanno sempre avuto finalità proprie dell'edilizia pubblica, tant'è che la stessa legge 28 febbraio 1986 n. 46, all'articolo 6, assoggetta gli stessi alla disciplina del canone di cui all'articolo 22 della legge n. 513/77;

che l'articolo 21 della legge n. 449/1997 sancisce che «gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi Enti gestori ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, e richiesti a titolo gratuito, in proprietà dei Comuni nel cui territorio sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge»;

che il Comune di Quarto con deliberazione del 4 dicembre 1998 e poi con deliberazione del Commissario prefettizio del 6 aprile 2001, ha inoltrato al Ministero dell'economia – Direzione centrale del Demanio di Roma e Direzione compartimentale di Napoli – formale richiesta per il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46

della legge n. 388 del 2000, del patrimonio abitativo predetto con le annesses aree scoperte di pertinenza, realizzato ai sensi del Titolo VIII della legge n. 319/1981;

che nella riunione svoltasi nella Prefettura di Napoli con il responsabile dell'Agenzia del Demanio, il Commissario prefettizio di Quarto e l'organizzazione S.U.N.I.A., furono date dal rappresentante del Ministero garanzie circa il sollecito trasferimento al Comune di Quarto di detto patrimonio edilizio,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali non si sia ancora provveduto al trasferimento al Comune di Quarto degli alloggi e relative pertinenze, ripetutamente richiesto ai sensi delle vigenti leggi;

i motivi per i quali l'Agenzia del Demanio di Napoli per gli alloggi di che trattasi, soggetti a tutte le norme concernenti l'edilizia residenziale pubblica, invii agli assegnatari degli alloggi di Volla e Quarto comunicazioni circa la «provvisorietà del canone, salvo conguaglio», il che è in contrasto con l'articolo 22 della legge n. 513/77 e con la stessa legge regionale che prevede la fissazione del canone in base al reddito;

se non si ritenga di impartire gli opportuni chiarimenti perché non siano avanzate indebite richieste di canone agli assegnatari predetti.

(3-00833)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

sono stati recentemente pubblicati dalla rivista statunitense « Environmental Science and Technology » della prestigiosa American Chemical Society, (la società scientifica che conta più iscritti al mondo), i dati relativi ad una ricerca, condotta dalla US Geological Survey e durata due anni, che ha riguardato l'inquinamento ambientale prodotto dai farmaci comunemente utilizzati dagli abitanti statunitensi, i dati sono stati ottenuti analizzando campioni prelevati su 139 corsi d'acqua;

da quanto emerso da queste analisi l'Italia dei Valori ritiene sia necessario un ulteriore particolare controllo su tutto l'*iter* dell'utilizzazione dei medicinali;

in data 31 marzo 1992 è stata emanata la Direttiva 92/25/C.E.E. riguardante la «distribuzione all'ingrosso dei medicinali»; questa Direttiva è stata elaborata «considerando che è opportuno esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, dalla loro fabbricazione o importazione nella Comunità fino alla fornitura al pubblico, così da garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati, e manipolati in condizioni adeguate..... considerando che chiunque partecipi alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali deve essere titolare di un'autorizzazione specifica.....considerando che l'autorizzazione di cui sopra va subordinata a determinate prescrizioni fondamentali di cui lo Stato membro interessato deve verificare il rispetto»;

per distribuzione all'ingrosso di medicinali si intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali;

la suddetta Direttiva 92/25/C.E.E. è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 538;

con il decreto del Ministero della sanità del 6 luglio 1999 «Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano» sono stati pubblicati gli obblighi a cui tutti coloro che detengono depositi di medicinali devono sottostare, tra questi obblighi va presa nella massima considerazione la responsabilità affidata ad un Direttore Tecnico, laureato in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche e farmacia, obbligo già previsto nella Direttiva C.E.E. di riferimento;

le aziende farmaceutiche operanti in Italia distribuiscono agli informatori scientifici ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali, per un totale superiore ai 100 milioni di confezioni / anno, da consegnarsi ai medici per inizio cura o sperimentazione;

la Direttiva 92/28/C.E.E., recepita in Italia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541, che detta tutte le norme cui devono attenersi gli informatori scientifici del farmaco (farmacologi) stabilisce la responsabilità della sola industria produttrice nella corretta conservazione dei medicinali-campione;

per le farmacie e per i grossisti di medicinali in vendita e per gli Ospedali e Cliniche private vengono regolarmente effettuate visite di controllo da parte delle ASL o dei carabinieri NAS con relative denunce causate da frequenti reperimenti di medicinali guasti, scaduti o « imperfetti », mentre per quanto riguarda i medicinali-campione finora non è stato esercitato alcun controllo, pur essendo universalmente noto che detti medicinali vengono regolarmente utilizzati dai pazienti,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda attuare per affrontare questo grave problema della conservazione dei suddetti farmaci-campione;

se il Ministro stesso non intenda applicare la figura di Direttore Tecnico di cui al decreto del 6 luglio 1999 ad un dirigente o un quadro aziendale che venga considerato Direttore tecnico responsabile dei depositi di medicinali-campione disseminati nelle varie abitazioni degli informatori scientifici dipendenti delle società farmaceutiche.

(4-03731)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'informazione scientifica sui medicinali è regolamentata dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, articoli 29 e 31, decreto ministeriale 23 giugno 1981 e seguenti, nonché decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 di recepimento della Direttiva 92 / 28 C.E.E.;

i costi di questa attività vengono quasi interamente sostenuti dal Sistema sanitario nazionale anche tramite l'applicazione del decreto del Comitato interministeriale dei prezzi nella deliberazione del 2 ottobre

1990: [Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali (Provvedimento n. 29/1990) *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990 pagina 28];

in particolare, il decreto ministeriale 23 giugno 1981 stabilisce: «L'attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi»;

a dimostrazione del ruolo e dell'importanza di una corretta informazione scientifica ai medici sta per essere concluso l'*iter* parlamentare per l'istituzione del nuovo Albo nazionale degli informatori scientifici-farmacologi;

come ha riscontrato l'Italia dei Valori dai dati Farindustria, circolano in Italia oltre cento milioni di confezioni di campioni gratuiti di medicinali, costituiti solo in parte da medicinali recentemente immessi in commercio, e dei quali al momento non è possibile stabilire l'esatta destinazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia dei dati accessibili sul costo totale di tutti i campioni dei farmaci in circolazione;

se il Ministro stesso abbia già valutato il costo reale dei medesimi per il Servizio sanitario nazionale.

(4-03732)

BATTAFFARANO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
– Premesso che:

l'articolo 11 del decreto legislativo n. 38/2000 ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro è rivalutata sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

pertanto gli aventi diritto attendono la rivalutazione della rendita da sette mesi,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo e se il Governo non intenda predisporre con largo anticipo la procedura in modo che la rivalutazione della rendita sia pagata puntualmente il 1° luglio di ogni anno, come da decreto legislativo n. 38/2000.

(4-03733)

FORMISANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nella Regione Sicilia è stata inviata una Commissione ministeriale incaricata di valutare un piano di riordino degli uffici giudiziari della regione;

l'Italia dei Valori – Lista Di Pietro ha appreso che la Commissione nell'ipotesi di riordino prevede in provincia di Enna solo gli uffici di Enna

e Nicosia, e la soppressione dell'ufficio del Giudice di Pace di Piazza Armerina;

il Comune di Piazza Armerina, il secondo per grandezza nell'ambito della Provincia di Enna, in passato è già stato fortemente penalizzato dalle scelte governative in materia di pubblici servizi: la ferrovia statale con la stazione, l'Ufficio delle imposte dirette, la Pretura, la scelta di costruire a Fiumefreddo la cartiera destinata a Piazza Armerina per la lavorazione della cellulosa ricavata dagli alberi del territorio boschivo di Piazza Armerina;

queste soppressioni hanno privato il comprensorio di Piazza Armerina, Valguanera e Aidone di servizi pubblici essenziali e di qualche migliaio di posti di lavoro che hanno distrutto l'economia di queste città,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fermare la politica degli accorpamenti provinciali degli uffici giudiziari, e di conseguenza dei servizi pubblici, che oltre ad aggravare il disagio dei cittadini, continua a svuotare i comuni anche per i ruoli impiegatizi, in zone notoriamente svantaggiate e ad alto tasso di criminalità;

se il Ministro stesso non ritenga opportuno rivalutare le scelte della Commissione ministeriale, in quanto un territorio che poteva sopportare una Pretura, si trova oggi in condizioni di vedersi privare anche dell'ufficio del Giudice di Pace.

(4-03734)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in questi ultimi tempi si è a lungo discusso sull'improcrastinabile esigenza dell'aggiornamento degli operatori sanitari e sulla necessità di organizzare in maniera adeguata ed economica i corsi e gli stages per l'ottenimento di un punteggio sufficiente a svolgere le professioni sanitarie secondo *standard* internazionali accettabili;

fin dal 1978, anche in assenza di una specifica legislazione atta a garantire l'aggiornamento degli altri operatori sanitari, la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, legge n. 833 / 1978 articoli 29 e 31, ed il decreto di attuazione decreto ministeriale 23 giugno 1981, avevano reso obbligatoria la formazione e l'aggiornamento extra aziendale degli informatori scientifici del farmaco;

di recente, è stato concesso uno sgravio di spesa per le aziende farmaceutiche che organizzano corsi di formazione per i propri dipendenti;

a norma delle leggi vigenti, quale il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541, un esauriente aggiornamento degli informatori scientifici del farmaco è obbligatorio e fa parte della normale attività lavorativa;

i corsi di aggiornamento per i quali è previsto uno sgravio economico non possono dare alcuna garanzia di attendibilità e di completezza perché svolti internamente alle aziende mentre, partendo dal presupposto che gli informatori scientifici devono portare una informazione quanto più corretta al fine del contenimento del consumo farmaceutico, lo stesso decreto del Ministero della sanità 23 giugno 1981 aveva riconosciuto la

necessità di corsi obbligatori extra aziendali per gli informatori scientifici programmati da apposita Commissione istituita presso il Ministero della sanità;

sono in corso misure di contenimento della spesa farmaceutica basate su *ticket* che penalizzano ingiustamente i cittadini bisognosi mentre viene ignorata l'ossessiva realtà del *marketing* farmaceutico che travalica sistematicamente la vigente legislazione in tema di informazione scientifica sui farmaci;

nelle misure prese recentemente di inviare strumenti informativi sull'uso corretto dei farmaci, tra cui il volume di 1.112 pagine dal titolo: «Clinical Evidence – Edizione italiana», del quale è previsto l'invio a 350.000 operatori sanitari, gli informatori scientifici sono esclusi,

l'interrogante chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attuare per affrontare il problema della formazione e dell'aggiornamento dei circa 25.000 informatori scientifici del farmaco operanti in Italia;

quali sistemi di controllo il Ministro stesso intenda programmare, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per verificare il *marketing* farmaceutico che, secondo i dati dell'Italia dei Valori, è il vero ed unico responsabile dell'aumento delle prescrizioni di farmaci ad alto prezzo.

(4-03735)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da parte del Ministero della salute è stato comunicato che entro l'estate 2002 sarebbero state inviate 45.000 copie del volume di 1.112 pagine «Clinical Evidence. Edizione italiana- Una sintesi delle migliori prove di efficacia» ad altrettanti medici ed infermieri di dieci Regioni mentre oltre 3.000 copie ne sarebbero state distribuite fra i docenti delle Facoltà di Medicina e delle Scuole di Scienze infermieristiche italiane, a marzo 2003, grazie al rinnovo del finanziamento da parte del Ministero della salute, dovrebbe iniziare la distribuzione postale della seconda edizione di «Clinical Evidence» a tutti i medici italiani che sono oltre 350.000;

questa seconda edizione consta dei riassunti scritti dei capitoli più un CD-rom nel quale sono stati impressi i testi completi dei capitoli;

il volume costituisce la traduzione, a cura della «Associazione per la ricerca sull'efficacia dell'assistenza sanitaria – Centro Cochrane Italiano» del volume n. 4 dell'edizione originale di «Clinical Evidence» edita dal BMJ Publishing Group;

il volume in questione costituisce un'importante iniziativa, mai affrontata finora in Italia, per diffondere anche da noi la cultura delle prove di efficacia negli interventi terapeutici, per cui sarebbe stata idonea una preventiva informazione agli operatori sanitari sull'importanza del volume che stavano per ricevere, mentre, secondo quanto risulta all'Italia dei Valori, nessuna eco finora si è percepita a livello politico-sociale su questo avvenimento fondamentale per la modernizzazione del nostro Servizio sanitario nazionale;

congiuntamente ha preso il via durante l'anno 2002 la distribuzione del volume «Guida all'uso dei farmaci» tratto dal «British National Formulary», prontuario fra i più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale che ribalta, come afferma il settimanale «Repubblica Salute» del 5 settembre 2002, il percorso dell'informazione scientifica finora fortemente orientata ai nomi commerciali ed ai marchi, partendo invece dalle categorie terapeutiche e dai principi attivi per arrivare ai prodotti disponibili;

anche con questo libro siamo di fronte ad un'opera di notevole portata culturale, finalizzata a garantire l'aggiornamento continuo, trattandosi di un volume di 635 pagine che è stato inviato a ben 400.000 operatori sanitari fra medici, farmacisti ed infermieri;

secondo fonti ufficiali, risulta, all'Italia dei Valori, che a settembre 2002 sarebbe partita la fase di valutazione dell'iniziativa, consistente nell'esame dei questionari restituiti al Ministero fra i tremila che sono stati distribuiti ai clinici direttamente o attraverso la collaborazione degli Assessorati regionali;

come previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale articoli 29 e 31 nonché decreto ministeriale 23 giugno 1981 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541, è tuttora obbligatoria l'istituzione di sistemi di aggiornamento e formazione continui extra aziendali – finora mai attuati – per gli informatori scientifici del farmaco, che devono possedere una cultura adeguata per un dialogo costruttivo e non pubblicitario con i sanitari cui portano l'informazione aziendale,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del costo di traduzione e stampa della prima edizione di «Clinical Evidence» e della prima edizione della «Guida all'uso dei farmaci» e la previsione di spesa per le edizioni future;

se il Ministro abbia potuto valutare il costo della spedizione dei due volumi e l'utilizzazione che si è fatta dei resi per eventuali errati indirizzi;

se siano già a conoscenza del Ministro i riscontri che ha ottenuto il monitoraggio previsto circa l'utilizzabilità e comprensibilità del testo e la sua rilevanza per la pratica clinica, e se siano stati elaborati documenti in merito;

secondo quali criteri di scelta, detti volumi, non siano stati inviati anche agli informatori scientifici registrati nell'elenco obbligatorio presso il Dipartimento valutazione dei medicinali e farmacovigilanza del Ministero della salute.

(4-03736)

CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che il «Tavolo della chimica» previsto per il 23 gennaio 03 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con lo scopo di decidere sulla strategia del settore della chimica italiana ed affrontare i problemi del Petrolchimico di Porto Marghera, è stato rinviato;

considerato:

che tale rinvio suscita forti preoccupazioni perché vengono a mancare le risposte tanto attese rispetto ad una serie di problematiche quali la strategia del settore, le bonifiche dei siti, la sicurezza degli impianti, la salute dentro e fuori la fabbrica, eccetera;

che tale rinvio è la conferma della difficoltà oggettiva da parte del Governo che appare non essere in grado di assumere le decisioni necessarie lasciando la situazione del Petrolchimico sempre più confusa e i lavoratori, i cittadini e gli Enti locali sempre più incerti sul futuro;

rilevato che:

in particolare la mancanza di un quadro di riferimento certo consente ad Enichem di chiudere l'impianto di Caprolattame, per esaurimento della capacità di stoccaggio – prevista per fine gennaio-febbraio – dei sottoprodotti che usualmente venivano utilizzati dall'impianto Tdi della Dow (impianto coinvolto nell'incidente del 28 novembre 2002) e innescare in questo modo la crisi dei «cicli integrati» e quindi la crisi del resto della Chimica non solo a Porto Marghera, ma anche negli altri Petrolchimici italiani;

inoltre, la Ditta italiana di filati, Radici, primo consumatore del prodotto Caprolattame, sino a ieri compratore da PortoMarghera, sta approvvigionandosi, in prospettiva della chiusura «concertata», dalla Spagna – paese che favorisce il comparto chimico con notevoli contributi – in attesa che sia produttivo il nuovo impianto che sta costruendo in Baviera, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga opportuno procedere ad una rapida convocazione del «Tavolo della chimica» che dovrà avvenire senza la chiusura di alcun impianto (Caprolattame), e che dovrà aprire una verifica sull'accordo della chimica, sulle tecnologie per le produzioni pericolose, sull'applicazione delle direttive europee, sulle garanzie occupazionali, sulla sicurezza dei cittadini e lavoratori;

se il Governo non ritenga, inoltre, esprimersi al più presto riguardo il settore della chimica se sia un settore strategico per il Paese e se Porto Marghera debba o no rimanere una realtà importante nella chimica italiana, un patrimonio di esperienze, lavoro e formazione da recuperare, riqualificare e orientare verso linee rigorose e innovative di rispetto di salute, sicurezza e ambiente;

se di conseguenza l'impianto Caprolattame, che conta almeno 500 persone direttamente senza contare l'indotto, debba continuare la propria produzione in attesa di un chiarimento del Governo;

se il Governo con il suo silenzio non stia nei fatti favorendo l'uscita del Paese dalla chimica contribuendo ad alimentare tensioni sociali e consentire chiusure premeditate di impianti;

se venga tenuto in debito conto che l'uscita dalla chimica da parte dell'Eni assicurerà un'impennata delle azioni di cui tra l'altro lo Stato ne è proprietario al 30 per cento.

(4-03737)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

le idee possono dar fastidio, soprattutto quando espresse mediante l'editoria minore, quella che esprime la vitalità di una comunità: piccoli giornali, periodici e fogli di collegamento che sono, in ogni caso, elemento insostituibile della libera circolazione delle idee, e così, sotto l'albero di Natale, gran parte delle associazioni di volontariato, quelle locali di categoria, i sindacati, le stesse organizzazioni politiche e le amministrazioni pubbliche territoriali, hanno trovato l'ultimo regalo del Centrodestra;

è infatti entrato in vigore nei giorni scorsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre n. 294 che, togliendo le agevolazioni postali per le spedizioni dei giornali minori, impedisce la sopravvivenza di centinaia di piccole testate;

la spedizione, sino a dicembre 2002, costava 6 centesimi a copia, da gennaio 2003 31 centesimi: 600 lire a copia, costo insostenibile per gran parte delle associazioni interessate, anche per le stesse amministrazioni locali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'interpretazione del decreto predisposto dalla Società Poste Italiane S.p.A. sia corretta;

i motivi per i quali il Governo non abbia tenuto conto dell'ordine del giorno del Senato, accolto dallo stesso Governo come raccomandazione il 12 dicembre 2001, che chiedeva di «prorogare il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, al 1° gennaio 2006; di adottare il regime di cui all'articolo 41 legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni subordinatamente all'accertamento da parte dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato della sussistenza di una effettiva concorrenza tra vettori postali.» In tal senso doveva essere operante sul territorio nazionale almeno un soggetto che avesse le stesse caratteristiche e le stesse possibilità operative di Poste Italiane spa. Si chiedeva inoltre di osservare da parte del Ministro delle comunicazioni nella fissazione delle tariffe agevolate il principio della unicità della tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse dall'editore in abbonamento postale.

(4-03738)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 3 gennaio 2003 la SEAP (Società Esercizio Aeroporti Puglia) attivava una «Procedura negoziata per l'affidamento del servizio controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva, in partenza ed in transito presso l'Aeroporto civile di Brindisi » invitando a partecipare alla gara le seguenti imprese operanti nel settore: Italgo Group srl, I.v.r.i. s.p.a. e Sveviapol s.r.l.;

in data 27 gennaio 2003 la Seap comunicava che « al fine di massimizzare la partecipazione alla gara d'appalto e la libera concorrenza,la procedura di gara s'intende annullata»;

la motivazione suesposta non pare però verosimile in quanto tra la data di attivazione della procedura e quella di annullamento della stessa sarebbe intercorsa tra la stessa Seap e l'Ital Group srl idonea corrispondenza per mezzo della quale l'Ital Group avrebbe lamentato alcune anomalie presenti nel bando di gara che avrebbero potuto «indirizzare» l'esito della gara stessa,

considerato che è lecito supporre che senza l'intervento dissuasivo della Italpol Group una importante gara sarebbe stata probabilmente inficiata da palesi illegittimità, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni sulla vicenda;

se si ritenga che questo non edificante esempio costituisca una eccezione oppure la regola;

in qualsiasi caso, quali iniziative si intenda assumere per evitare per il futuro il ripetersi di simili fatti.

(4-03739)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

si è a conoscenza di quanto si va realizzando in Regione Campania in vista della riconferma dei vertici ASL. In questo senso in disprezzo ad ogni elementare principio di correttezza ed obiettività, l'Assessore regionale alla Sanità, Rosalba Tufano ha già anticipato l'azzeramento di alcuni *manager*, senza aver atteso che la Commissione tecnica competente, nominata per esaminare i due anni di attività dei singoli *manager* e formata da autorevoli componenti accademici e professionali, si esprimesse nel merito. Il tutto solo perché tali direttori generali non si riconoscono nel Partito Popolare, di cui la Tufano è diretta emanazione;

alla rivisitazione dei vertici delle ASL, collabora anche l'avvocato capo della Regione, Vincenzo Baroni, cognato della stessa Tufano, il quale, interpretando liberamente la legge, sentenzia la legittimità o meno dei direttori amministrativi e sanitari, provando a dare una parvenza tecnica a scelte che arrivano dalla stessa Tufano,

si chiede di sapere:

quali siano gli elementi che hanno ispirato le «anticipazioni» dell'Assessore Tufano;

quale reale equanimità è stata, finora, garantita dalla Commissione tecnica competente;

se non sussistano fondati motivi di incompatibilità tra il ruolo dell'Assessore Tufano e dell'avvocato Baroni, legati da uno strettissimo legame di parentela ed entrambi impegnati, in questi giorni, a rimpallarsi giudizi e responsabilità pur di arrivare al disegno strategico e politico di eliminare *manager*, direttori sanitari ed amministratori non in linea con i *diktat* del Partito Popolare;

se non si ritenga opportuno intervenire direttamente per chiarire i termini delle vicende ASL in Campania, ridando certezza di diritto e legittimità ad una fase incerta e confusa che non può vedere solo l'Asses-

sore esterno Tufano e la sua famiglia, confusi e insindacabili protagonisti di scelte tutt'altro che obiettive.

(4-03740)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 20 settembre 2002 con decreto del Presidente della Repubblica è stato sciolto il Consiglio comunale di Portici provincia di Napoli per «accertati condizionamenti camorristici» e successivamente si è insediata la Commissione Straordinaria nelle persone dei dottor Piccolella Gaetano, Di Martino Sergio e Ferrer Gioacchino;

considerato che la predetta Commissione, interpretando forse in maniera troppo personale il principio della continuità amministrativa a scapito del compito al quale è stata chiamata, di rigoroso riordino dell'attività dell'Ente Locale, con ripristino della regolarità e legalità anche attraverso necessarie iniziative di rimozione di quelle circostanze che direttamente o indirettamente si richiamassero a fatti o persone oggetto dello scioglimento del Consiglio comunale, ha viceversa omissa alcune decisioni o addirittura ha riconfermato alcuni preesistenti e discutibili aspetti della precedente gestione amministrativa, cose queste che non possono non destare seria preoccupazione anche per il particolare contesto rappresentato,

si chiede di sapere se corrisponda al vero:

la riconferma della Segreteria Particolare dell'ex Sindaco Spedaliere nelle persone di: Scognamiglio Salvatore, Vingelli Rita, Minucci Sabina, Piscicelli Salvatore, D'Auria Mario (Vigile Urbano sottratto ai compiti d'istituto per svolgere funzioni di autista), Tito Massimo (addetto stampa), come segreteria dei Commissari, così nella loro organicità potranno meglio e costantemente riferire a Spedaliere sull'andamento della vita comunale, dimostrando all'esterno, attraverso tale continuità funzionale, la deducibile contiguità di gestione da parte dei Commissari;

l'indebito uso delle auto di servizio da parte dei Commissari, in quanto gli stessi usufruiscono della prevista indennità di viaggio;

che i dirigenti Grillanti Alberto e Albo Antonio nonostante siano stati citati più volte nella relazione oggetto dello scioglimento sono stati gratificati con ulteriori responsabilità di Settori;

la riconferma di tutte le posizioni funzionali ed in particolare per alcuni funzionari, nella responsabilità di conduzione di più uffici;

la ripresa dei lavori della Commissione edilizia con gli stessi componenti espressione del Consiglio comunale sciolto;

l'inopportuno mantenimento, della signora Scognamiglio Michelina come responsabile della ragioneria per la contabilità del personale, essendo rappresentante sindacale aziendale e per questo, certamente, condiziona l'attività del suo ufficio agli interessi del proprio sindacato e appropriandosi arbitrariamente di ruoli che non le competono discrimina il personale comunale per appartenenza sindacale;

che lo stesso Nucleo di Valutazione per il Personale, di cui il Presidente avvocato Angelone Enrico e più volte affidatario di contenzioso

legale per il Comune è firmatario, quale legale dell'ex Sindaco Spedalieri del ricorso presentato al T.A.R. Campania avverso al decreto di scioglimento del Consiglio Comunale, gli altri due rappresentanti entrambi sindacalisti e senza specifici titoli per ricoprire tale delicato incarico;

l'indiscriminato e ingiustificato uso ed abuso di permessi sindacali da parte dei sindacalisti Sangiovanni Antonio CGIL e Tromby Vincenzo CISL, dove quest'ultimo addirittura, impegnato nel Corpo della Polizia Municipale con il dubbio grado di tenente, approfittando di compiacenti favoritismi, da tempo dichiara di essere in distacco sindacale e pertanto di non prestare più regolare servizio pur continuando a percepire indennità economiche collegate allo svolgimento di attività di servizio. Tutto ciò si configura come grave irregolarità amministrativa, danno erariale, e ipotesi di reato in concorso con altri quali: il Comandante della Polizia Municipale, la sig.ra Scognamiglio Michelina (già indicata), la signora Verde Anna entrambe con incarichi nell'ufficio Personale e tutti e tre responsabili della CISL a livello locale. I soggetti indicati nelle loro rispettive qualità fungono da copertura al sig. Tromby, che tradendo il suo stesso mandato ed impegno sindacale, ne approfitta per evidenti vantaggi personali, per minacciare ogni forma di ritorsione nei confronti di chi osa opporsi alla sua persona, o premiare e favorire, anche con le tante connivenze createsi, chiunque dimostri nei suoi confronti servilismo di ogni genere;

la mancata verifica anche attraverso l'istituzione dell'anagrafe tributaria dei Dirigenti, delle posizioni fiscali personali, in considerazione degli ingiustificati e sospetti tenori di vita di alcuni dipendenti comunali;

che la Commissione, con improvvido provvedimento abbia destinato l'intero piano superiore della struttura mercatale, da inaugurarsi prossimamente, ad uffici della società Miglio D'Oro. Tale scelta è contestata in quanto, sebbene lo scopo pubblico di detta società, non poteva modificarsi l'orientamento progettuale della struttura mercatale, che così facendo, vede compromessi una serie d'iniziative di carattere promozionale, economico e produttivo perché si priva la predetta struttura di locali indispensabili per i fini sopra esposti solo per compiacere la società Miglio D'Oro e garantirle un tetto che avrebbe potuto trovare altrove non solo nel Comune di Portici ma anche negli altri comuni partecipanti a tale società;

che nessuna verifica sia stata fatta per l'appalto della gestione e per fornitura dei pasti scolastici, sebbene le numerose indagini penali ancora in corso per tali servizi;

che nessuna verifica sia stata fatta per l'affidamento di tutti i servizi cimiteriali alla società Cipressi che, sebbene il soddisfacente servizio gestito dal comune fino ad un anno fa, per ragioni poco comprensibili è stato affidato alla predetta società privata con un aggravio di costi per oltre 1.300.000.000 di vecchie lire all'anno e un'inquietante prossimo scenario di gestione dell'Edilizia Cimiteriale da parte della stessa società, che prevede una notevolissima fase di realizzazione di nuove strutture per la recente approvazione del Piano Cimiteriale Edilizio. La gara di appalto fu oggetto di numerose interrogazioni consiliari e denunce anche per le

discutibili e contestabili procedure amministrative adottate dai Dirigenti preposti alla gara in oggetto. A tale circostanza va certamente abbinata la procedura per l'affidamento dei lotti edificatori dell'area cimiteriale;

il mantenimento in servizio del Comandante della polizia Municipale dott. Sallusto Gennaro con conferimento di «Encomio», la cui posizione illegittima è stata ribadita da più soggetti istituzionali;

il caso del dipendente Domenico Brunetti per il quale non vi è stato alcun accertamento delle responsabilità che hanno determinato, attraverso compiacenti omissioni il mantenimento in servizio per molti anni di persona condannata con sentenza passata in giudicato anche all'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

che non ci sia stata nessuna verifica e controllo sugli argomenti trattati dagli Ispettori del Ministero del Tesoro evidenziati nella relazione presentata all'ex Sindaco Spedaliere nel giugno 2001;

che per ciò che riguarda la Società Leucopetra siano mancati accertamenti sulla gestione, sui costi e sulle onerose concessioni affidate alla predetta società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani;

la stagnante situazione rispetto alla compromessa situazione determinata dall'acquisto dell'opificio dismesso Kerasav, e al mancato uso di detta struttura costata 16 miliardi delle vecchie lire ed abbandonata a se stessa da anni con l'aggravante del rischio amianto e di preesistenti depositi di combustibili;

sia evidente, altresì, che la gravità dei ritardi degli accertamenti e delle omissioni si accentua nel prendere atto dell'avventurosa nomina di numerosi Sovraordinati;

che tra le varie omissioni, assume evidente risalto e gravità, anche perché è tra le motivazioni del decreto di scioglimento predetto, la circostanza che, nonostante lo Stato abbia confiscato due unità abitative ubicate in Via Diaz, 3/D in Portici ad esponenti del clan camorristico e successivamente abbia trasferito al Comune di Portici dette unità abitative e che queste siano ancora occupate e tenute in regime di uso da affiliati ai predetti clan camorristici;

che la Commissione Straordinaria sebbene a conoscenza dei fatti descritti non abbia adottato alcun provvedimento per recuperare il possesso dei predetti beni confiscati prevedendone la destinazione ad attività sociali come previsto obbligatoriamente dalla legge vigente;

che lo stesso Vice Questore Enrico Pasquale Dirigente del Commissariato di Portici-Ercolano, già componente della Commissione di Accesso, ed attualmente Sovraordinato al seguito della Commissione Straordinaria con delega alla Polizia Urbana, non abbia posto in essere alcuna iniziativa in relazione all'utilizzo da parte del Comune dei predetti beni oggetto di confisca;

che lo stesso Comandante della Stazione Carabinieri di Portici anche in qualità di collaboratore della Commissione di Accesso per aver raccolto documenti ed informazioni riferibili alle circostanze predette, non abbia formalizzato alcun atto in relazione all'eventuale responsabilità penale a carico dei componenti dell'Amministrazione Spedaliere e dei Diri-

genti del Comune di Portici competenti per Settore che hanno coscientemente evitato di acquisire i beni confiscati;

che si debba ritenere particolarmente allarmante la gravità dei fatti descritti e le responsabilità dei soggetti indicati per i richiamati episodi;

che si sia valutato inderogabile la necessità di effettuare immediati controlli e verifiche su quanto rappresentato e da ultimo l'inutile acquisto da parte del Comune di un immobile di proprietà privata, dietro l'esercizio del diritto di prelazione e pagandolo la sproporzionata cifra di euro 310.000.000 pari a circa 600.000.000 milioni delle vecchie lire, dove il predetto immobile si trova all'interno di una villa «storica» denominata Meola che per la sua ubicazione «zona mercato» di difficile accessibilità, per le caratteristiche strutturali (abitative e non per uffici), per la mancanza di parcheggi ecc., non possa che ritenersi un vero scempio delle finanze pubbliche, anche per evidente incongruità del prezzo, inservibilità d'uso, e per carenza assoluta d'interesse pubblico.

Visto l'articolo 145 del testo unico 267/2000 si chiede la revoca degli atti amministrativi relativi all'acquisto del complesso immobiliare denominato ex Kerasav, applicando analoga procedura, in presenza dei necessari presupposti, di tutti gli atti che abbiano procurato danno o pregiudizio all'Ente locale, non escluso i provvedimenti di concessione per forniture di beni e servizi come nel caso dell'aggiudicazione della gara di refezione scolastica.

Si chiede, inoltre, di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga, affinché attraverso la Prefettura verifichi, evitando qualunque solidarietà ambientale tra colleghi, le responsabilità che possono essere ravvisate nei comportamenti e nei fatti descritti, e qualora accertati, vista la particolare gravità delle azioni commesse rispetto alla delicata funzione che essi svolgono, di provvedere all'immediata sostituzione della Commissione con le censure del caso;

se dopo l'accertamento dei fatti descritti non ritenga di trasmettere formalmente le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti, affinché proceda ad una solerte azione che riscontri l'evidente danno erariale già procurato, e in particolare per l'ultimo provvedimento citato relativo alla dissennata spesa per l'acquisto dell'immobile sopra descritto.

(4-03741)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Università degli Studi di Teramo ha bandito, in data 4 maggio 2000, con procedure selettive interne per la copertura, nelle varie qualifiche funzionali, di quasi 100 posti su un organico di circa 140 unità, senza l'osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescriveva, per il reclutamento dei pubblici dipendenti, il ricorso a procedure selettive in grado di garantire in misura adeguata «l'accesso dall'esterno» e ciò per permettere l'accertamento delle richieste professionalità;

nei relativi bandi si consentiva l'accesso al IX livello attraverso una semplice valutazione dei titoli e l'avanzamento in carriera di due livelli ai partecipanti che avevano maturato un'irrisoria anzianità di servizio;

nel successivo mese di giugno 2000 sono state bandite ulteriori procedure selettive interne per le varie posizioni funzionali che sono state valutate effettivamente disponibili rispettivamente alle date 1° ottobre 2000, 1° aprile 2001, 1° ottobre 2001, 1° aprile 2002, 1° ottobre 2002, e cioè per quei posti che, di volta in volta, si sarebbero resi vacanti all'esito di ciascuna procedura selettiva interna;

la conseguenza di quanto sopra esposto è che dall'esterno, se non del tutto precluso, viene garantito solo per la copertura di posizioni funzionali di minore rilievo, di quelle cioè per le quali il legislatore non prevede l'espletamento di prove concorsuali e d'infatti, nell'ordinamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo di Teramo, è previsto che, al termine della prima tornata di procedure, «le posizioni fino all'VIII qualifica libere saranno conferite per il 50 per cento con i predetti sistemi di valutazione comparativa e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorso rimaste efficaci o mediante trasferimenti da altre sedi ovvero mediante concorsi pubblici», precisando, però, che nell'ambito dei concorsi pubblici «il 60% dei posti potrà essere riservato a coloro che abbiano prestato servizio presso tale Ateneo, anche se non continuativamente ma corrispondentemente alle posizioni funzionali da ricoprire, per almeno otto mesi nel biennio precedente. Per le posizioni libere di IX, I Rs e II Rs qualifica, si procederà mediante selezioni interne per titoli integrate da colloquio»;

risulta chiaro che un siffatto meccanismo permetterà, per gli anni a venire, di assumere personale solo attraverso la chiamata dall'Ufficio circoscrizionale per l'impiego,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire urgentemente sugli organi dell'Università di Teramo per riportare gli stessi ad una corretta applicazione della normativa generale in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

(4-03742)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro);

3-00833, dei senatori Marino ed altri, sul trasferimento di alloggi nel comune di Quarto (Napoli).

